Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 22 ottobre 2026 (1)

Causa C-358/24

Varo Energy Belgium NV,
EG Retail (Belgium) BV,
Gilops Group NV,
Van Raak Trading NV,
Kuwait Petroleum (Belgium) NV
contro
Ministerraad (Eerste Minister)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio)]

« Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell'energia elettrica – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia – Validità del capo III adottato sulla base dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE – Articolo 14 – Contributo di solidarietà temporaneo – Misure nazionali equivalenti – Interpretazione – Validità alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principi di uguaglianza e di non discriminazione – Adozione di una misura nazionale avente un ambito di applicazione personale che esula, in parte, da quello previsto dal contributo di solidarietà temporaneo – Misura nazionale che può essere considerata come una misura nazionale equivalente – Interpretazione degli articoli 30 e 110 TFUE – Qualificazione della misura nazionale come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale o un'imposizione interna discriminatoria – Interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 1, e dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Qualificazione della misura nazionale come aiuto nuovo »

I. Introduzione

1. Il regolamento (UE) 2022/1854 (2) ha istituito un intervento di emergenza diretto a far fronte ai prezzi elevati dell'energia derivanti, in particolare, dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. Adottato sulla base dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, detto regolamento prevedeva, al suo articolo 14, l'introduzione di un contributo di solidarietà temporaneo applicabile a talune imprese del settore dell'energia, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato «misure nazionali equivalenti».

2. In tale contesto, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio), investito di diversi ricorsi di annullamento proposti da società attive nel settore petrolifero in Belgio contro una misura nazionale che istituiva un contributo a carico di tale settore al fine di attuare il capo III del regolamento 2022/1854, s'interroga, in sostanza, sulla validità di detto capo, tenuto conto del fondamento giuridico sul quale è stato adottato, e del suo articolo 14 alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché sull'interpretazione di diverse disposizioni del diritto dell'Unione (3).

3. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si concentreranno sull'analisi delle questioni pregiudiziali dalla prima alla sesta. Tali questioni vertono, essenzialmente, sulla validità delle disposizioni del capo III del regolamento 2022/1854, in quanto sono state adottate sulla base dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, e su quella dell'articolo 14 del medesimo regolamento alla luce dei principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dagli articoli 20 e 21 della Carta. Vengono inoltre sollevate diverse questioni interpretative al fine di stabilire, da un lato, se una siffatta misura nazionale costituisca una «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14 di detto regolamento e, dall'altro, se essa sia conforme ai requisiti derivanti dagli articoli 30 e 110 TFUE nonché dalle regole relative agli aiuti di Stato.

4. Il presente rinvio pregiudiziale, che si inserisce nel solco di una serie di cause recenti sottoposte alla Corte (4), tra cui le cause Acea Produzione e a. (C-153/25) e Vermilion Energy Ireland e a. (C-533/24), nelle quali vengono altresì presentate le mie conclusioni in data odierna(5), offre alla Corte l'opportunità di precisare ulteriormente la propria giurisprudenza relativa all'interpretazione del regolamento 2022/1854, concepito come uno strumento eccezionale e temporaneo, in un contesto di crisi energetica senza precedenti, e, in particolare, di pronunciarsi sulla validità del suo capo III e sulla questione inedita di stabilire secondo quali criteri una misura nazionale può essere qualificata come «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14 del medesimo regolamento.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell'Unione

5. Ai sensi dei considerando 6, 7, 9, 13, 14, 51, 54, 55, 57, 63 e 64 del regolamento 2022/1854:

«(6) È pertanto necessaria una risposta rapida e coordinata a livello dell'Unione. L'introduzione di un intervento di emergenza consentirebbe di attenuare temporaneamente il rischio che i prezzi dell'energia elettrica e il suo costo per i clienti finali raggiungano livelli ancora meno sostenibili e che gli Stati membri adottino misure nazionali non coordinate, che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione e comportare un onere aggiuntivo per l'industria e i consumatori dell'Unione. È necessario uno sforzo coordinato da parte degli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, durante la stagione invernale 2022-2023, per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia e garantire che l'attuale crisi non comporti danni duraturi per i consumatori e l'economia, preservando al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

(7) Le attuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas, la disponibilità ridotta di alcuni impianti di generazione e il conseguente impatto sui prezzi del gas e dell'energia elettrica costituiscono una grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas e prodotti energetici ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, [TFUE]. (...)

(...)

(9) È necessaria una risposta unitaria e ben coordinata a livello dell'Unione per far fronte al forte rincaro dei prezzi dell'energia elettrica e al suo impatto sulle famiglie e sull'industria. Misure nazionali non coordinate potrebbero incidere sul funzionamento del mercato interno dell'energia, mettendo in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti dei prezzi negli Stati membri più colpiti dalla crisi. La salvaguardia dell'integrità del mercato interno dell'energia elettrica è pertanto cruciale per preservare e rafforzare la necessaria solidarietà tra gli Stati membri.

(...)

(13) Nella situazione attuale risulta opportuno adottare misure a livello dell'Unione, introducendo un contributo di solidarietà per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria al fine di attenuare gli effetti economici diretti dell'impennata dei prezzi dell'energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese in tutta l'Unione. Tale contributo di solidarietà dovrebbe essere eccezionale e strettamente temporaneo.

(14) Il contributo di solidarietà è uno strumento adeguato per gestire gli utili eccedenti in caso di circostanze impreviste. Tali utili non corrispondono agli utili ordinari che le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria si sarebbero aspettati o avrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non si fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell'energia. L'introduzione di un contributo di solidarietà costituisce pertanto una misura congiunta e coordinata che, in uno spirito di solidarietà, permette la generazione di entrate supplementari a favore delle autorità nazionali per prestare sostegno finanziario alle

famiglie e alle imprese pesantemente colpite dall'impennata dei prezzi dell'energia, garantendo condizioni di parità in tutta l'Unione. Tale contributo dovrebbe essere applicato parallelamente alle normali imposte sulle imprese riscosse da ciascuno Stato membro sulle imprese interessate.

(...)

(51) Il contributo di solidarietà temporaneo dovrebbe fungere da misura di ridistribuzione grazie alla quale le imprese interessate contribuiscono ad attenuare la crisi energetica nel mercato interno proporzionalmente agli utili eccedenti che hanno realizzato in conseguenza delle circostanze impreviste.

(...)

(54) Questo approccio garantirebbe che parte del margine di profitto, che non è dovuto all'andamento imprevedibile dei mercati dell'energia a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, possa essere utilizzata dalle imprese e dalle stabili organizzazioni interessate per investimenti futuri o per salvaguardare la propria stabilità finanziaria durante l'attuale crisi energetica, anche a favore dei settori industriali ad alta intensità energetica. (...)

(55) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la piena applicazione del contributo di solidarietà di cui al presente regolamento e dovrebbero disporre i necessari adeguamenti del diritto nazionale, in particolare al fine di garantire la tempestiva riscossione del contributo di solidarietà (...).

(...)

(57) L'uso dei proventi a tali fini traduce la natura del contributo di solidarietà, che si vuole misura eccezionale e temporanea intesa a ridurre e attenuare gli effetti dannosi della crisi energetica per le famiglie e le imprese in tutta l'Unione allo scopo di proteggere il mercato interno e prevenire il rischio di un'ulteriore frammentazione. (...)

(63) Gli Stati membri dovrebbero applicare il contributo di solidarietà stabilito dal presente regolamento nei rispettivi territori, a meno che non abbiano adottato misure nazionali equivalenti. L'obiettivo della misura nazionale dovrebbe essere considerato simile all'obiettivo generale del contributo di solidarietà istituito dal presente regolamento quando consiste nel contribuire all'accessibilità economica dell'energia. Una misura nazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme analoghe a quelle che si applicano al contributo di solidarietà qualora riguardi attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso e garantisca che i proventi della misura nazionale siano usati per finalità che sono simili a quelle del contributo di solidarietà.

(64) (...) L'applicazione del contributo di solidarietà all'intero esercizio fiscale dovrebbe consentire di usare gli utili eccedenti nel periodo in causa, nell'interesse pubblico di attenuare

le conseguenze della crisi energetica, pur lasciando alle imprese interessate una parte congrua di utili».

6. L'articolo 1 del regolamento in esame, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così recitava:

«Il presente regolamento dispone un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. Tali misure mirano a (...) istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all'accessibilità economica dell'energia per le famiglie e per le imprese».

7. L'articolo 2 di detto regolamento, rubricato «Definizioni», ai punti da 17 a 19 e 21, prevedeva quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano (...) le definizioni seguenti:

(...)

17) "imprese e stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione": imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(6);

18) "utili eccedenti": utili imponibili, determinati in base alla normativa fiscale nazionale nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata, maturati da attività svolte da imprese o stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, che eccedono un aumento del 20% degli utili imponibili medi generati nei quattro esercizi fiscali aventi inizio il 1º gennaio 2018 o in data successiva;

19) "contributo di solidarietà": misura temporanea a fronte degli utili eccedenti delle imprese e delle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, intesa ad attenuare l'impatto sugli Stati membri, sui consumatori e sulle imprese dell'andamento eccezionale dei prezzi nei mercati dell'energia;

(...)

21) "misura nazionale equivalente adottata": una misura legislativa, regolamentare o amministrativa adottata e pubblicata da uno Stato membro entro il 31 dicembre 2022 che contribuisce all'accessibilità economica dell'energia».

8. Il capo III del regolamento 2022/1854, intitolato «Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione», comprendeva gli articoli da 14 a 18. Ai sensi dell'articolo 14 di detto regolamento, intitolato «Sostegno ai clienti finali di energia mediante un contributo di solidarietà temporaneo»:

«1. Gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti.

2. Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo di cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà.

3. Gli Stati membri adottano e pubblicano misure che attuano il contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2022».

9. L'articolo 15 del suddetto regolamento, intitolato «Base di calcolo del contributo di solidarietà temporaneo», disponeva quanto segue:

«Il contributo di solidarietà temporaneo per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, comprese quelle che fanno parte di un gruppo consolidato unicamente a fini fiscali, è calcolato sugli utili imponibili – determinati in base alla normativa fiscale nazionale, nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata – che eccedono un aumento del 20% degli utili imponibili medi, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1º gennaio 2018 o successivamente. Qualora la media degli utili imponibili di tali quattro esercizi fiscali sia negativa, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo l'utile imponibile medio è pari a zero».

10. L'articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento, intitolato «Tasso per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo», era formulato come segue:

«Il tasso applicabile per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo è pari ad almeno il 33% della base di cui all'articolo 15».

11. L'articolo 17 del medesimo regolamento, intitolato «Utilizzo dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo», disponeva quanto segue, al paragrafo 1, lettera a):

«1. Gli Stati membri utilizzano i proventi del contributo di solidarietà temporaneo in modo da conseguire un impatto sufficientemente tempestivo per uno qualsiasi degli scopi seguenti:

a) misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, in particolare alle famiglie vulnerabili, per attenuare in modo mirato gli effetti dei prezzi elevati dell'energia».

12. Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento 2022/1854, intitolato «Natura temporanea del contributo di solidarietà»:

13. «Il contributo di solidarietà applicato dagli Stati membri a norma del presente regolamento ha natura temporanea. Esso si applica esclusivamente agli utili eccedenti generati negli esercizi fiscali di cui all'articolo 15».

14. L'articolo 22 del regolamento in parola, intitolato «Entrata in vigore e applicazione», al paragrafo 2, così recitava:

15. «(...) il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023 (...)».

B. Diritto belga

16. Dall'articolo 2 della loi instaurant une contribution de solidarité temporaire à charge du secteur pétrolier, du 16 décembre 2022 (7) (legge del 16 dicembre 2022 che fissa un contributo di solidarietà temporaneo del settore petrolifero), applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 16 dicembre 2022»), risulta che essa mirava alla «parziale attuazione del [regolamento 2022/1854]».

17. Ai sensi dell'articolo 4 di detta legge:

«§ 1. Viene istituito un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese petrolifere registrate attive nel settore della raffinazione e che dispongono di capacità di raffinazione in Belgio nonché delle imprese petrolifere registrate designate come partecipanti primari per l'esercizio 2022, conformemente al regio decreto del 5 febbraio 2019, per diesel, gasolio e prodotti della benzina.

§ 2. L'importo del contributo a carico delle imprese petrolifere registrate attive nel settore della raffinazione e che dispongono di capacità di raffinazione in Belgio è fissato in EUR 6,9 per tonnellata di petrolio greggio trasformato tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.

L'importo del contributo a carico delle imprese petrolifere registrate designate come partecipanti primari per l'anno 2022, conformemente al regio decreto del 5 febbraio 2019, è fissato in EUR 7,8 per metro cubo di prodotto immesso in consumo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Tali importi sono calcolati e dovuti da ciascuna impresa separatamente per l'esercizio 2022 e per l'esercizio 2023.

§ 3. Non appena depositato il bilancio annuale relativo all'esercizio fiscale dell'anno precedente, viene effettuato un calcolo del contributo sulla base degli articoli 15 e 16 del [regolamento 2022/1854]. Qualora l'importo risulti superiore a quello ottenuto sulla base

del calcolo del contributo istituito dalla presente legge, l'impresa petrolifera registrata di cui al paragrafo 1 deve procedere al pagamento della differenza.

(...)

§ 4. Il contributo in oggetto ha lo scopo di sostenere le famiglie e le imprese che subiscono le conseguenze della crisi energetica e devono far fronte ai prezzi eccezionalmente elevati».

III. **Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte**

18. Con atti introduttivi pervenuti alla cancelleria del Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale), giudice del rinvio, il 2 marzo e tra il 21 e il 23 giugno 2023, le ricorrenti nel procedimento principale (8), imprese petrolifere registrate designate come partecipanti primari per i prodotti diesel, gasolio e benzina per il 2022 (in prosieguo: le «imprese petrolifere designate come partecipanti primari»), hanno ciascuna proposto un ricorso di annullamento contro la legge del 16 dicembre 2022. Tali ricorsi sono stati riuniti da detto giudice, in quanto vertevano, sostanzialmente, sulle stesse disposizioni nazionali e sollevavano questioni in larga misura coincidenti.

19. Più precisamente, detta legge mira alla parziale attuazione delle disposizioni del regolamento 2022/1854. Essa introduce un contributo a carico del settore petrolifero volto a far partecipare le imprese del settore dell'energia che hanno realizzato utili eccedenti a seguito della crisi energetica e dell'aumento dei prezzi a partire dall'inizio del 2022, al fine di sostenere le famiglie colpite. Il contributo in esame riguarda due categorie di imprese petrolifere, vale a dire, da un lato, le imprese petrolifere registrate attive nel settore della raffinazione e, dall'altro lato, le imprese petrolifere designate come partecipanti primari. Detto contributo viene fissato, per le prime, sulla base del quantitativo di petrolio greggio trasformato e, per quanto riguarda le seconde, sulla base dei metri cubi di prodotti immessi in consumo (in prosieguo: la «misura di cui al procedimento principale»).

20. In primo luogo, talune ricorrenti nel procedimento principale sostengono che la legge del 16 dicembre 2022 viola l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE e il regolamento 2022/1854 in quanto quest'ultimo è stato adottato su un fondamento giuridico errato. Infatti, sebbene l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE legittimi il Consiglio dell'Unione europea a decidere «le misure adeguate alla situazione economica», la misura di cui al procedimento principale, in quanto imposta diretta, avrebbe dovuto essere adottata sulla base dell'articolo 115 TFUE. Ne conseguirebbe che, poiché tale regolamento era privo di un fondamento giuridico valido, lo sarebbe anche la stessa legge adottata per assicurare la sua parziale attuazione. A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede se l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE costituisse un fondamento giuridico adeguato per adottare il regolamento medesimo.

21. In secondo luogo, le ricorrenti nel procedimento principale deducono, in sostanza, che la legge del 16 dicembre 2022 non sarebbe conforme al regolamento 2022/1854,

nella misura in cui essa si discosta tanto dall'ambito di applicazione *ratione personae* quanto dalla base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo previsto dal regolamento in questione. Esse considerano che tali differenze di trattamento rivestano un carattere discriminatorio e che, pertanto, la misura oggetto del procedimento principale non possa essere qualificata come «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del medesimo. Secondo il giudice del rinvio, seppure detto regolamento consenta agli Stati membri di attuare il contributo di solidarietà temporaneo per mezzo di misure distinte in funzione dei settori di cui al suo articolo 14, paragrafo 1, un siffatto approccio settoriale non può avere come conseguenza l'esonero di determinate imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che esercitano le loro attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone o della raffinazione, con il rischio di avvantaggiare taluni settori e, pertanto, di falsare la concorrenza sul mercato dell'energia. Tale giudice si chiede, peraltro, se il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri sia di natura tale da giustificare l'adozione di un meccanismo di prelievo il cui metodo di calcolo si discosta in modo sostanziale da quello del meccanismo istituito dal legislatore dell'Unione. Pertanto, esso nutre dubbi in merito alla qualificazione della misura in esame nel procedimento principale come «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14 del regolamento 2022/1854.

22. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che l'articolo 4 della legge del 16 dicembre 2022 crea una differenza di trattamento ingiustificata tra diverse categorie di imprese attive nel settore dei prodotti petroliferi, nonché tra queste imprese e quelle attive nei settori del carbone e del gas naturale. In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che, qualora si dovesse interpretare l'articolo 14 del regolamento 2022/1854 nel senso che esso consente l'adozione della misura in esame nel procedimento principale, sorgerebbe la questione della compatibilità di tale disposizione con gli articoli 20 e 21 della Carta.

23. In quarto luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità della legge del 16 dicembre 2022 alla luce degli articoli 30 e 110 TFUE, segnatamente ai fini di accertare se il contributo di solidarietà temporaneo istituito dalla legge citata debba essere qualificato come «tassa di effetto equivalente a un dazio doganale», ai sensi dell'articolo 30 TFUE, o come «imposizione interna» ai sensi dell'articolo 110 TFUE. Nella seconda ipotesi, tale giudice si pone la questione del carattere discriminatorio della misura in esame nel procedimento principale, considerato che essa si applica solo al petrolio, che in Belgio viene necessariamente importato, mentre gli altri prodotti energetici estratti sul territorio belga non sono soggetti a un prelievo comparabile.

24. In quinto luogo, talune ricorrenti nel procedimento principale invocano la violazione degli articoli 107 e 108 TFUE, per il motivo che la limitazione del contributo di solidarietà temporaneo al solo settore petrolifero, ad esclusione dei settori del gas naturale e del carbone, pur rientranti a loro volta nell'ambito di applicazione del regolamento 2022/1854, conferirebbe alla misura in discussione nel procedimento principale un vantaggio selettivo, costitutivo di un aiuto di Stato che avrebbe dovuto essere previamente notificato alla Commissione europea. A tale proposito il giudice del

rinvio rileva che la valutazione del carattere selettivo di tale misura, ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, è strettamente connessa a quella della differenza di trattamento alla luce gli articoli 20 e 21 della Carta. In particolare, esso si interroga sulla giustificazione di tale differenza e si chiede, quindi, se tale misura debba essere qualificata come «aiuto nuovo», che avrebbe dovuto essere previamente notificato alla Commissione.

25. Alla luce di tali circostanze, il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte nove questioni pregiudiziali, di cui solo le prime sei sono oggetto delle presenti conclusioni mirate:

«1) Se le disposizioni del [regolamento 2022/1854] vertenti sul contributo di solidarietà temporaneo siano valide nei limiti in cui dette disposizioni sono state adottate in forza dell'articolo 122, paragrafo 1, [TFUE].

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, se l'articolo 14 del citato [regolamento 2022/1854] debba essere interpretato nel senso che un contributo come quello introdotto dalla [legge del 16 dicembre 2022] configura una "misura nazionale equivalente".

3) In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione pregiudiziale, se l'articolo 14 del citato [regolamento 2022/1854], nell'interpretazione di cui alla seconda questione, violi gli articoli 20 e 21 della [Carta], posto che esso consente che venga adottata una misura nazionale applicabile sia alle imprese petrolifere registrate attive nel settore del petrolio greggio e della raffinazione che alle imprese petrolifere registrate attive nel settore della distribuzione, e che consente che sia adottata una misura nazionale applicabile alle imprese petrolifere designate nell'anno 2022 come partecipanti primari per diesel, gasolio e prodotti della benzina, mentre detta misura non si applica né alle imprese petrolifere registrate che nell'anno 2022 non sono designate come partecipanti primari per diesel, gasolio e prodotti della benzina, né ai partecipanti primari per altre categorie di prodotti, come petrolio lampante e cherosene, né alle imprese attive nei settori del carbone e del gas naturale.

4) Se l'articolo 30 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che una misura come quella contenuta nella citata legge del 16 dicembre 2022 a carico delle imprese petrolifere registrate designate nell'anno 2022 come partecipanti primari per diesel, gasolio e prodotti della benzina, configura una tassa vietata di effetto equivalente a un dazio doganale.

5) Se l'articolo 110 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che una misura come quella contenuta nella citata legge del 16 dicembre 2022 a carico delle imprese petrolifere registrate designate nell'anno 2022 come partecipanti primari per diesel, gasolio e prodotti della benzina, configura un'imposizione interna discriminatoria.

6) Se l'articolo 107, paragrafo 1, e l'articolo 108, paragrafo 3, [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che una misura come quella contenuta nella citata legge del 16

dicembre 2022, configura un nuovo aiuto di Stato che avrebbe dovuto essere notificato alla [Commissione]».

26. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte le ricorrenti nel procedimento principale, i governi belga, irlandese, spagnolo e italiano, nonché il Consiglio e la Commissione. Le stesse parti, oltre ai governi tedesco e finlandese, hanno altresì presentato osservazioni orali all'udienza dibattimentale, comune alle cause Acea Produzione e a. (C-153/25) e Vermilion Energy Ireland e a. (C-533/24), tenutasi il 9 giugno 2026.

IV. **Analisi**

A. **Sulla prima questione pregiudiziale**

1. ***Sulla ricevibilità***

27. Prima di procedere all'analisi della prima questione pregiudiziale, occorre pronunciarsi sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dai governi spagnolo e italiano, secondo i quali tale questione è priva di pertinenza ai fini della soluzione delle controversie nel procedimento principale. Detti governi ritengono che l'eventuale invalidità del capo III del regolamento 2022/1854 non avrebbe alcuna incidenza su tali controversie, dal momento che il Regno del Belgio disporrebbe, in ogni caso, in virtù del suo diritto nazionale, della competenza per adottare una misura come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

28. Nel caso di specie, le ricorrenti nel procedimento principale contestano proprio la validità del capo III del regolamento 2022/1854, che istituisce il contributo di solidarietà temporaneo e costituisce il fondamento sul quale è stata adottata la legge del 16 dicembre 2022 per attuare, nell'ordinamento giuridico belga, gli obblighi che ne derivano. La questione della validità di detto capo, così come è stata sottoposta al giudice del rinvio, non può quindi essere considerata come manifestamente priva di rapporto con l'oggetto della controversia nel procedimento principale ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa alla ricevibilità dei rinvii pregiudiziali (9). Al contrario, poiché tale legge ha precisamente per oggetto l'attuazione delle disposizioni di detto capo, la valutazione della sua validità presenta un nesso diretto con la controversia di cui è investito il giudice adito (10). Peraltro, la circostanza che il Regno del Belgio disponga di una propria competenza fiscale che gli consente di adottare, in forza del proprio diritto nazionale, misure quali il contributo in discussione risulta quindi priva di pertinenza.

29. In tali condizioni, occorre constatare che la questione sollevata verte sulla validità delle disposizioni del diritto dell'Unione, non riveste carattere ipotetico e il suo esame è di natura tale da fornire al giudice del rinvio gli elementi necessari per statuire. Pertanto, ritengo che la prima questione pregiudiziale sia ricevibile.

2. ***Sul merito***

30. La prima questione pregiudiziale mira, in sostanza, a stabilire se l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, costituisca una base giuridica valida per l'adozione delle disposizioni del capo III del regolamento 2022/1854. Più precisamente, il giudice del rinvio si pone la questione se tali disposizioni potrebbero essere viziate da invalidità a motivo: i) della scelta di una base giuridica non appropriata; ii) della loro incompatibilità con i requisiti che discendono dall'articolo 122 TFUE; iii) di una violazione del principio di attribuzione delle competenze o, iv) dell'inosservanza del requisito del voto all'unanimità in seno al Consiglio per l'adozione di misure rientranti nell'ambito della fiscalità diretta e/o di misure fiscali.

a) ***Sulla scelta della base giuridica e sul rispetto dei requisiti di cui all'articolo 122, paragrafo 1, TFUE***

31. Anzitutto, rammento che, secondo costante giurisprudenza, la scelta della base giuridica di un atto dell'Unione deve fondarsi su elementi oggettivi che possano essere sottoposti a sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano la finalità e il contenuto di tale atto (11). Inoltre, laddove esista nei Trattati una disposizione più specifica che possa costituire la base giuridica dell'atto dell'Unione, quest'ultimo deve fondarsi su tale disposizione. Infine, se l'esame di un simile atto dimostra che esso persegue molteplici finalità o che possiede molteplici componenti, e se una di tali finalità o di tali componenti è identificabile come principale o preponderante mentre le altre sono solo accessorie o hanno una portata estremamente limitata, la base giuridica per l'adozione di tale atto dev'essere determinata conformemente a tale finalità o componente principale (12).

32. Ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, «[f]atta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia».

33. Risulta dalla formulazione di tale disposizione che il ricorso alla stessa come base giuridica di un atto del diritto dell'Unione è subordinato alla compresenza di diverse condizioni. Alla luce dell'insieme di tali condizioni, che esaminerò di seguito, occorre determinare, nella specie, se l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, potesse costituire una base giuridica appropriata per l'adozione del regolamento 2022/1854 nel suo complesso e, in particolare, del suo capo III tenuto conto, segnatamente, della finalità e del contenuto di quest'ultimo.

34. In primo luogo, dal tenore letterale e dall'economia dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE deriva che tale disposizione *è intesa ad applicarsi a situazioni particolari di emergenza o di carattere eccezionale, di natura economica*. Infatti, le misure adottate sul fondamento di detta disposizione, che figura nel capo 1 del titolo VIII del Trattato FUE, devono mirare a porre rimedio a una situazione di natura economica. Inoltre, seppure la disposizione stessa menzioni espressamente le «gravi difficoltà» nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia, l'utilizzo dell'espressione

«in particolare» indica che la precisazione avviene a titolo esemplificativo e che non si tratta dell'unica situazione di emergenza che può rientrare nel suo ambito di applicazione (13).

35. Nel caso di specie, tale presupposto mi pare a priori soddisfatto. Infatti, da un lato, come risulta dall'articolo 1 del regolamento 2022/1854, letto alla luce, in particolare, del suo considerando 6, esso «dispone un *intervento di emergenza* per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia per mezzo di *misure eccezionali*, mirate e limitate nel tempo», anche mediante il contributo di solidarietà temporaneo previsto dall'articolo 14 di detto regolamento (14). Quest'ultimo mira quindi a far fronte a una situazione che, al momento della sua adozione, rivestiva un carattere, nel contempo, urgente ed eccezionale tenuto conto dell'esistenza di «gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia». Pertanto si tratta proprio dell'ipotesi espressamente prevista dall'articolo 122, paragrafo 1, TFUE. Le difficoltà di approvvigionamento non possono, per natura, limitarsi all'approvvigionamento diretto degli Stati membri, bensì includono l'approvvigionamento di prodotti energetici da parte dei consumatori, delle imprese e dei privati. Infatti, se la capacità di approvvigionamento riguardasse solo gli Stati membri, mentre i consumatori non potessero accedere in larga misura a tali prodotti a motivo dei prezzi eccessivamente elevati dovuti a circostanze eccezionali, tale disposizione sarebbe priva di qualsiasi contenuto essenziale.

36. Dall'altro lato, gli obiettivi citati evidenziano la natura essenzialmente economica del regolamento 2022/1854, vale a dire garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, attenuare l'aumento del prezzo dell'energia, che incide in modo negativo sull'economia, e contribuire all'accessibilità economica dell'energia per tutti gli Stati membri (15). In tale contesto, il contributo di solidarietà, previsto al capo III di detto regolamento, persegue anch'esso un obiettivo di natura economica, che consiste nell'«attenuare gli effetti economici diretti dell'impennata dei prezzi dell'energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese in tutta l'Unione».

37. In secondo luogo, benché questa condizione non risulti esplicitamente dalla formulazione dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, le misure adottate sul fondamento di tale disposizione *devono avere carattere temporaneo*. Tale requisito deriva dall'oggetto stesso della citata disposizione, che consente al Consiglio di adottare le misure necessarie per far fronte a una situazione di emergenza. Pertanto siffatte misure non sono destinate ad applicarsi in maniera perenne, ma solo per la durata della situazione di crisi che mirano ad attenuare, perlomeno finché questa non sia terminata. In caso contrario, la stessa disposizione rischierebbe di interferire con le basi giuridiche sostanziali previste dai trattati e, quindi, di violare i propri termini introduttivi, che subordinano la sua applicazione al rispetto di «ogni altra procedura prevista dai trattati». Il ricorso all'articolo 122, paragrafo 1, TFUE non può dunque compromettere, né consentire di eludere il ricorso alle altre basi giuridiche previste dai trattati per le situazioni che si verificano in «circostanze normali» (16).

38. Nel caso di specie anche questo presupposto è rispettato. Da un lato, le misure disposte dal regolamento 2022/1854 sono, conformemente al suo articolo 1, «limitate nel tempo», dal momento che l'articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che esso si applica fino al 31 dicembre 2023. Dall'altro lato, per quanto riguarda il contributo di solidarietà temporaneo, il suo carattere temporaneo risulta dal titolo stesso dell'articolo 14 del regolamento medesimo, che impiega l'aggettivo «*temporaneo*». L'articolo 18 di tale regolamento precisa, inoltre, che esso ha «natura temporanea» e che si applica esclusivamente agli utili eccedenti generati negli esercizi fiscali di cui all'articolo 15, vale a dire quelli del 2022 e del 2023.

39. In terzo luogo, dall'articolo 122, paragrafo 1, TFUE si deduce che le misure adottate sul suo fondamento devono essere «*adeguate alla situazione economica*». Tale requisito costituisce un'espressione del principio di proporzionalità, che richiede che gli atti delle istituzioni dell'Unione siano *idonei* a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti e *non eccedano i limiti di quanto è necessario* alla loro realizzazione. Pertanto, qualora si possa scegliere tra più misure appropriate, si deve fare ricorso a quella meno restrittiva. A tal riguardo, rammento che la Corte riconosce al legislatore dell'Unione un ampio potere discrezionale in settori, come quello della causa in esame, che richiedono da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale e rispetto ai quali esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. In tale contesto, il sindacato giurisdizionale in relazione al rispetto del principio di proporzionalità è limitato alla ricerca della manifesta inidoneità della misura rispetto all'obiettivo perseguito, dato che solo tale caratteristica può inficiare la legittimità di tale misura (17).

40. Nella presente fattispecie, per quanto riguarda più specificamente il contributo di solidarietà temporaneo, mi sembra che esso sia, da una parte, idoneo a realizzare l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione, che consiste nell'attenuare gli effetti della crisi energetica. Infatti, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti nel procedimento principale, tale contributo non mira solo a generare entrate finanziare supplementari per gli Stati membri, ma si prefigge altresì di finanziare misure destinate ad attenuare gli effetti di tale crisi energetica, facendo contribuire le imprese del settore che hanno conseguito, a seguito della stessa, utili definiti «eccedenti», vale a dire utili che non avrebbero realizzato in «circostanze normali» (18). Rilevo, a tal riguardo, che l'articolo 17 del regolamento 2022/1854 stabilisce che gli Stati membri, pur disponendo di un ampio margine discrezionale quanto alle modalità di attuazione di tale contributo, ne «utilizzano» i proventi per uno degli scopi direttamente legati agli effetti della crisi energetica elencati in tale articolo.

41. Dall'altra parte, mi sembra che il contributo di solidarietà temporaneo possa essere considerato *necessario* al conseguimento dell'obiettivo perseguito – che consiste nell'attenuare gli effetti negativi della crisi energetica per le famiglie e le imprese in tutta l'Unione, pur preservando l'integrità e il buon funzionamento del mercato interno dell'energia – tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui dispone, nel caso di specie, il legislatore dell'Unione, come esposto al paragrafo 37 delle presenti conclusioni.

Del resto, le caratteristiche di detto contributo, definite agli articoli 15 e 16 del regolamento 2022/1854, consentono di ritenere che esso *si limita a quanto è necessario* per conseguire tale obiettivo. Infatti, il contributo di cui trattasi riguarda solo una parte degli utili definiti «eccedenti» delle imprese interessate e garantisce quindi che parte del margine di profitto, che non è dovuto all'andamento imprevedibile dei mercati a seguito della guerra, possa essere utilizzata dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell'Unione interessate per investimenti futuri o per salvaguardare la propria attuale stabilità finanziaria (19).

42. In quarto e ultimo luogo, l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE dispone che il Consiglio deve decidere le misure da adottare «*in uno spirito di solidarietà tra Stati membri*». Tale requisito costituisce un'espressione specifica del principio di solidarietà, che si annovera tra i principi fondamentali del diritto dell'Unione, al quale si richiamano diverse disposizioni del Trattato FUE ed è sotteso all'intero sistema giuridico dell'Unione (20). Dalla giurisprudenza della Corte emerge che tale principio costituisce un criterio di controllo della legittimità delle misure adottate dalle istituzioni dell'Unione e che esso comporta diritti nonché obblighi sia per l'Unione che per gli Stati membri. In tal senso, l'Unione è soggetta a un obbligo di solidarietà nei confronti degli Stati membri, mentre questi ultimi sono vincolati da un obbligo di solidarietà tra loro e nei confronti dell'interesse comune dell'Unione e delle politiche da essa condotte. Il rispetto di tale principio richiede, pertanto, una ponderazione degli interessi in gioco, che tenga conto sia di quelli degli Stati membri che di quelli dell'Unione nel suo insieme (21).

43. Tali principi, sviluppati dalla Corte nel contesto della politica energetica dell'Unione (22), possono, a mio avviso, essere trasposti al requisito di solidarietà previsto dall'articolo 122, paragrafo 1, TFUE (23). Nel caso di specie, diversi elementi mi inducono a ritenere che le misure adottate a titolo del capo III del regolamento 2022/1854 rispettano di fatto tale requisito. Infatti, lo «spirito di solidarietà» viene invocato più volte in detto regolamento per giustificare lo sforzo coordinato di tutti gli Stati membri per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia e garantire che l'attuale crisi non comporti danni duraturi per i consumatori (24) e l'economia, evitando al contempo un aggravamento degli squilibri e della frammentazione del mercato interno e preservando la sostenibilità delle finanze pubbliche (25).

44. Ne consegue che il regolamento 2022/1854 e, in particolare, il suo capo III sono stati chiaramente adottati in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri.

45. Alla luce di quanto precede, ritengo che il regolamento 2022/1854, nel suo complesso e, in particolare, il suo capo III, siano stati validamente adottati sulla base dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, nel rispetto delle condizioni alle quali tale disposizione subordina l'adozione di misure su di esso fondate.

b) ***Sul rispetto del principio di attribuzione delle competenze e del requisito del voto all'unanimità in seno al Consiglio***

46. Le ricorrenti nel procedimento principale deducono che il contributo di solidarietà temporaneo non può, in ogni caso, essere validamente adottato sulla base dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, a motivo della sua natura fiscale. Esse sostengono, da un lato, che una siffatta misura costituisce un'imposizione diretta, di modo che la sua adozione da parte del legislatore dell'Unione violerebbe il principio di attribuzione delle competenze dell'Unione e, dall'altro, supponendo che l'Unione disponga di una competenza per istituire un tributo del genere, che esso potrebbe fondarsi solo su una delle basi giuridiche specifiche previste dal Trattato FUE in materia fiscale, che richiedono un voto all'unanimità in seno al Consiglio.

47. A tal riguardo, dal momento che è appurato che il regolamento 2022/1854 soddisfa le condizioni di applicazione dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, non ritengo pertinente esaminare se sarebbe stato anche possibile adottare tale regolamento o una delle misure che esso prevede sul fondamento di un'altra base giuridica soggetta a regole di voto diverse. Infatti, l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE costituisce una base giuridica specifica e non si può escludere di farvi ricorso per il solo motivo che potrebbero anche applicarsi altre basi giuridiche, di portata più generale (26).

48. *Ad abundantiam*, tuttavia, osservo che mi sembra difficile da contestare che il contributo di solidarietà temporaneo previsto dal regolamento 2022/1854, che consiste nel prelievo di un contributo dagli utili «eccedenti» delle imprese interessate, riveste «natura fiscale». Non vedo, tuttavia, alcun motivo per dubitare che una siffatta misura possa essere adottata sul fondamento dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE.

49. Infatti, in primo luogo, tale disposizione non prevede alcuna esclusione di misure fiscali dal suo ambito di applicazione. Né la sua formulazione, né la finalità perseguita consentono di giustificare un'esclusione generale di tali misure dall'ambito di applicazione dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE. Qualora i Trattati intendano escludere le misure fiscali dall'ambito di applicazione di una base giuridica, lo prevedono espressamente (27).

50. In secondo luogo, è pacifico che il legislatore dell'Unione può adottare misure di natura fiscale senza violare il principio di attribuzione delle competenze, sancito in particolare dall'articolo 5, paragrafo 1, TUE. Invero, l'Unione dispone di competenze in materia fiscale e le ha già esercitate, segnatamente sulla base dell'articolo 115 TFUE (28), ma anche dell'articolo 192, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dell'articolo 194, paragrafo 3, TFUE. Ne deriva che, se è vero che la fiscalità diretta rientra principalmente nella competenza degli Stati membri, non per questo l'Unione è priva di qualsiasi competenza in tale ambito, allorché agisce entro i limiti di una base giuridica prevista dai Trattati.

51. In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se una misura fiscale possa essere adottata unicamente sul fondamento di una delle basi giuridiche specifiche previste dal Trattato FUE in materia fiscale e assoggettata alla regola del voto all'unanimità in seno al Consiglio, rilevo anzitutto che la Corte ha ammesso, a proposito

del previgente articolo 103 CEE, che esso poteva consentire di derogare alle norme del Trattato che, in circostanze ordinarie, avrebbero costituito basi giuridiche pertinenti (29). Mi sembra che tale giurisprudenza si possa facilmente trasporre all'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, che legittima il Consiglio, in situazioni di crisi economica eccezionale, ad adottare le misure appropriate e temporanee necessarie per affrontare detta crisi. Nel caso di specie, l'obiettivo principale del capo III del regolamento 2022/1854 non è quello di armonizzare o di disciplinare la politica fiscale degli Stati membri, ma di contribuire, segnatamente per mezzo del contributo di solidarietà temporaneo, a porre rimedio agli effetti della crisi energetica. Pertanto, e conformemente alla giurisprudenza della Corte citata al paragrafo 29 delle presenti conclusioni, è alla luce di questo obiettivo che occorre determinare la base giuridica appropriata per l'adozione di tali misure. In tal senso, il contributo di solidarietà temporaneo si differenzia in modo significativo da una misura fiscale ordinaria volta, per esempio, ad armonizzare durevolmente le norme in materia di tassazione degli utili.

52. La circostanza che tale contributo sia di natura fiscale non può, pertanto, essere valutata isolatamente, bensì occorre farlo nel contesto più ampio dell'insieme delle misure d'intervento d'emergenza istituite dal regolamento 2022/1854 per rispondere a una crisi specifica e temporanea. Ad ogni modo, anche supponendo che detto contributo persegua, oltre all'obiettivo di porre rimedio agli effetti della crisi energetica, un proprio obiettivo fiscale, quest'ultimo avrebbe un carattere accessorio rispetto all'obiettivo perseguito da tale regolamento (30).

53. In quarto luogo, e a tal riguardo, osservo che anche la necessità di preservare l'effetto utile dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE avvalora tale analisi. Infatti, seppure tale disposizione si applichi «fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati», ciò non impedisce di ricorrervi quando, in circostanze ordinarie, un'altra base giuridica consentirebbe di adottare la misura di cui trattasi. Una siffatta interpretazione equivarrebbe, di fatto, a privare di una parte sostanziale del suo effetto utile l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE (31).

54. In quinto luogo, in merito ai requisiti in materia di voto, rilevo che le misure adottate sul fondamento dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE sono soggette alla regola della maggioranza qualificata in seno al Consiglio. A tal proposito, la Corte ha già stabilito che non sono le procedure a definire il fondamento normativo di un atto, ma è il fondamento normativo di un atto che determina le procedure da seguire per la sua adozione (32). Ne consegue che, anche se il contributo di solidarietà temporaneo, preso isolatamente, può essere qualificato come misura di natura fiscale, tale circostanza non può rimettere in discussione la conclusione secondo cui l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE costituisce una base giuridica adeguata per il regolamento 2022/1854, compreso il contributo di solidarietà temporaneo. Infatti, la Corte ha già dichiarato che non è pertinente, ai fini della valutazione, sapere se un elemento puramente accessorio – preso isolatamente – fosse soggetto a un requisito di unanimità (33). Per di più, l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE mira precisamente a consentire al Consiglio di agire con celerità

quando richiesto da situazioni di emergenza, il che non è conciliabile con un requisito di voto all'unanimità.

55. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo di concludere che, poiché il regolamento 2022/1854 è stato validamente adottato sulla base dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, esso risulta validamente adottato anche entro i limiti delle competenze attribuite all'Unione e in conformità della procedura prevista da tale disposizione, che non richiede l'unanimità.

56. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla prima questione che il regolamento 2022/1854, compreso il suo capo III, è stato validamente adottato sulla base dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, nel rispetto delle condizioni alle quali tale disposizione subordina l'adozione di misure su di esso fondate e, pertanto, entro i limiti delle competenze attribuite all'Unione nonché in conformità della procedura prevista da tale disposizione.

B. Sulla seconda questione pregiudiziale

1. *Sulla ricevibilità*

57. Prima di procedere all'analisi della seconda questione pregiudiziale occorre pronunciarsi sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal governo spagnolo. Quest'ultimo ha dedotto, in particolare, che la risposta della Corte a tale questione non sarebbe necessaria ai fini della soluzione delle controversie di cui al procedimento principale, in quanto l'eventuale invalidità dell'articolo 14 del regolamento 2022/1854 non inciderebbe su tali controversie, visto che il Regno del Belgio dispone, in ogni caso, della competenza per adottare una misura fiscale quale quella di cui al procedimento principale.

58. Al riguardo, rammento che dalla giurisprudenza della Corte risulta che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza e che il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti manifestamente che l'interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento.

59. Tuttavia, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, le ricorrenti nel procedimento principale contestano la compatibilità della misura oggetto del regolamento 2022/1854. Per questo motivo, l'interpretazione di tale regolamento non può essere considerata priva di rapporto con l'oggetto delle controversie nel procedimento principale. Rilevo, peraltro, che il governo spagnolo si fonda sulla premessa secondo cui tale regolamento non osta a una misura nazionale adottata da uno Stato membro per attuare le disposizioni del capo III del medesimo per il solo motivo che detta misura non soddisferebbe nel complesso i requisiti posti per essere qualificata come «contributo di solidarietà temporaneo» o come «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14 del regolamento in esame. Orbene, tale premessa dipende a sua volta, in realtà, dall'interpretazione delle disposizioni pertinenti del regolamento

medesimo relative a detto contributo ed equivale quindi a pregiudicare la risposta alla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte.

60. In tali circostanze, occorre constatare che la questione sollevata verte sull'interpretazione del diritto dell'Unione e che appare necessario fornire una risposta affinché il giudice del rinvio possa adottare la sua decisione. Di conseguenza, ritengo che la seconda questione pregiudiziale sia ricevibile.

2. *Sul merito*

61. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, l'articolo 14 del citato regolamento 2022/1854 debba essere interpretato nel senso che un contributo come quello oggetto del procedimento principale configura una misura nazionale equivalente ai sensi di tale disposizione.

62. In via preliminare, ricordo che l'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato «misure nazionali equivalenti». Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento, dette misure devono condividere obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo ed essere soggette a norme analoghe a quelle previste per il contributo in esame, al fine di generare proventi comparabili ai proventi stimati del contributo di solidarietà, senza tuttavia escludere la possibilità di generare proventi superiori (34).

63. Preciso, anzitutto, che, poiché le tre condizioni elencate all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854 sono cumulative, esaminerò in successione ciascuna di esse nell'analisi che segue (35).

a) *Sul criterio dell'analogia delle norme tra il contributo di solidarietà temporaneo e le misure nazionali equivalenti*

64. Il primo requisito che deriva dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854 prevede che gli operatori interessati da una misura nazionale equivalente siano soggetti a «norme analoghe» a quelle che disciplinano il contributo di solidarietà temporaneo di cui al paragrafo 1 di tale articolo. Il giudice del rinvio si interroga sulla portata di tale requisito, per quanto riguarda sia l'ambito di applicazione *ratione personae* della misura nazionale equivalente, sia le regole di calcolo applicabili a tale contributo quando viene attuato per mezzo di una misura del genere.

i) *Sull'ambito di applicazione personale della «misura nazionale equivalente»*

65. Osservo, a titolo preliminare, che l'ambito di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo è definito all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 15 del

regolamento 2022/1854, che precisano che esso si applica alle imprese e alle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione. Inoltre, il capo III di tale regolamento, che recita «Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione», di cui fanno parte le due disposizioni citate, riguarda solo questi quattro settori (36).

66. Risulta quindi dalla stessa formulazione delle summenzionate disposizioni che il legislatore dell'Unione ha inteso circoscrivere l'ambito di applicazione *ratione personae* del contributo di solidarietà temporaneo alle imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione.

67. Tale interpretazione è corroborata, inoltre, sia dall'obiettivo principale perseguito dal regolamento 2022/1854, che consiste nella ridistribuzione degli utili eccedenti realizzati da determinati partecipanti al mercato a vantaggio dei consumatori al fine di attenuare la crisi energetica (37), sia dal contesto particolare della sua adozione, caratterizzato dalla necessità di adottare, a livello dell'Unione, misure comuni e coordinate per far fronte alle circostanze eccezionali prevalenti sul mercato dell'energia (38).

68. Lo stesso vale, a mio giudizio, per le misure nazionali equivalenti che gli Stati membri possono adottare in forza dell'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento.

69. Infatti, seppure, a differenza dell'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento, il paragrafo 2 di tale articolo non menzioni espressamente i settori di attività ai quali devono applicarsi le misure nazionali equivalenti, esso richiede tuttavia che i soggetti passivi interessati siano sottoposti a «norme analoghe [a quelle previste per il contributo di cui trattasi]». Al riguardo, il considerando 63 del medesimo regolamento precisa che una misura nazionale equivalente dovrebbe considerarsi soggetta a *norme analoghe* a quelle che si applicano al contributo di solidarietà temporaneo qualora riguardi attività nei *settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione.*

70. Interpretare la nozione di «misura nazionale equivalente» nel senso che consenta agli Stati membri di definire essi stessi l'ambito di applicazione *ratione personae* del contributo di solidarietà temporaneo e, pertanto, di assoggettarvi settori diversi da quelli di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 rischierebbe, secondo me, di compromettere sia l'effetto utile di tale disposizione che l'obiettivo di coordinamento minimo delle misure adottate dagli Stati membri nel contesto della crisi energetica. Infatti, gli Stati membri che applicano direttamente il contributo di solidarietà temporaneo rimarrebbero tenuti a rispettare l'ambito di applicazione *ratione personae* e gli altri parametri definiti da tale disposizione, mentre quelli che hanno optato per una misura nazionale equivalente disporrebbero di un margine discrezionale notevolmente più ampio, che consentirebbe loro, in particolare, di definire i settori ai quali essa si applica.

71. Una siffatta differenza sarebbe difficilmente conciliabile con la *ratio legis* dell'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento, che non prevede di consentire agli Stati membri di discostarsi dal quadro armonizzato instaurato dal legislatore dell'Unione, ma solo di consentire loro di sostituire il contributo di solidarietà temporaneo con una misura nazionale che produca effetti equivalenti (39). Ritengo, pertanto, che una siffatta interpretazione priverebbe in larga misura della sua portata sia detto contributo, concepito come uno strumento di risposta alla crisi energetica, che la scelta del legislatore dell'Unione di limitarlo ai settori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento medesimo (40).

72. Dall'insieme degli elementi che precedono risulta che, per essere qualificata come «equivalente» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in esame, una misura nazionale deve avere, in linea di principio, un ambito di applicazione *ratione personae* corrispondente a quello del contributo di solidarietà temporaneo, come definito da tale disposizione, e quindi comprendere gli stessi settori di attività di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo.

73. Non è contestato, nel caso di specie, che l'ambito di applicazione del contributo di solidarietà istituito dalla legge del 16 dicembre 2022 differisce, perlomeno sotto due aspetti, da quello previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854. Da un lato, tale contributo non si applica a tutti i settori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento, ma solo alle imprese petrolifere registrate attive nel settore della raffinazione che dispongano di una capacità di raffinazione in Belgio (41). Dall'altro lato, detto contributo è esteso ad ambiti che non rientrano nei settori coperti da tale disposizione, nella misura in cui essa si applica anche alle imprese petrolifere designate come partecipanti primari.

74. In tale contesto, il giudice del rinvio mira, sostanzialmente, a stabilire se la misura in causa nel procedimento principale possa essere qualificata come «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento e, in caso affermativo, se questo stesso regolamento osti a una siffatta misura.

75. È opportuno fare due precisazioni al riguardo.

76. Osservo, in primo luogo, che, se è vero che gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, ad applicare il contributo di solidarietà temporaneo a tutte le imprese attive nei settori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, tale obbligo presuppone necessariamente che siffatte imprese siano effettivamente presenti sul loro territorio. Non si può dunque addebitare a uno Stato membro di aver istituito, per mezzo di una misura nazionale equivalente, un contributo di solidarietà temporaneo con un ambito di applicazione più ristretto di quello previsto da tale disposizione, visto che l'esclusione di determinati settori che esso ricomprende è giustificata da considerazioni oggettive, quali l'assenza di tali settori sul territorio nazionale o la loro importanza marginale.

77. Ne consegue che la limitazione dell'ambito di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo a uno solo dei settori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento non può, di per sé, ostare alla qualificazione della misura in esame nel procedimento principale come «misura nazionale equivalente» ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

78. Per quanto riguarda, in secondo luogo, le imprese petrolifere designate come partecipanti primari, ritengo che l'estensione della cerchia dei soggetti obbligati al di là dei settori di cui all'articolo 14 di detto regolamento non sia, in sé, di natura tale da mettere in discussione la sua conformità con il regolamento stesso.

79. Osservo, anzitutto, che il capo III del regolamento 2022/1854, nel quale rientra il citato articolo 14, prevede unicamente l'istituzione del contributo di solidarietà temporaneo, senza tuttavia vietare agli Stati membri di estenderne l'ambito di applicazione *ratione personae* ad operatori attivi in settori economici diversi da quelli contemplati da tale disposizione. È giocoforza constatare, del resto, che nessuna disposizione del regolamento di cui trattasi sembra ostare a un'estensione del genere (42).

80. Rammento inoltre che, tenuto conto della base giuridica su cui è stato adottato il regolamento 2022/1854, vale a dire l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, tale regolamento non ha per oggetto né di operare un'armonizzazione esaustiva in materia di fiscalità, né di istituire meccanismi permanenti sul mercato dell'energia (43). Poiché il legislatore dell'Unione non ha inteso regolamentare in modo esaustivo gli aspetti fiscali del mercato dell'energia, né quelli relativi al suo buon funzionamento, gli Stati membri conservano la loro competenza, in particolare in materia fiscale, per le situazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento in esame. Pertanto, in linea di principio, essi rimangono liberi di ispirarsi al diritto dell'Unione per disciplinare tali situazioni e di estendere a situazioni puramente interne norme o nozioni mutuate da tale diritto (44).

81. Non appare, infine, irragionevole che uno Stato membro tenga conto, quando elabora una misura nazionale equivalente, delle caratteristiche proprie del suo mercato nazionale, in particolare dei settori ivi effettivamente presenti, al fine di determinare l'ambito di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo. Quando un settore contemplato dall'articolo 14 del regolamento 2022/1854 è assente dal mercato nazionale o vi occupa solo un posto marginale – come le attività estrattive di gas naturale e di carbone in Belgio –, non si può contestare allo Stato membro interessato di cercare di preservare l'efficacia di tale misura estendendola a imprese attive nella distribuzione di determinati prodotti petroliferi, in particolare quando le imprese in questione potrebbero aver realizzato utili eccezionalmente elevati a seguito della crisi energetica e tale estensione consente di conseguire ricavi analoghi, o persino superiori, a quelli che avrebbero ottenuto con un'applicazione restrittiva dell'articolo 14 di tale regolamento (45).

ii) *Sulle regole di calcolo applicabili alle «misure nazionali equivalenti»*

82. Ricordo che gli articoli 15 e 16 del regolamento 2022/1854 prevedono che il contributo di solidarietà temporaneo si calcoli sugli utili definiti «eccedenti» delle società interessate, a un tasso pari ad almeno il 33%.

83. Per quanto riguarda le misure nazionali equivalenti, rilevo che l'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento non stabilisce alcun metodo di calcolo per il contributo di cui trattasi, ma impone solo che tali misure siano soggette a *norme analoghe* a quelle che disciplinano il contributo. Al riguardo, il considerando 63 di detto regolamento precisa che una misura nazionale dovrebbe essere considerata soggetta a norme analoghe a quelle previste per il contributo di solidarietà temporaneo quando *definisce una base d'imposizione e prevede un tasso*.

84. Nella presente fattispecie è pacifico che la misura di cui trattasi nel procedimento principale si fonda su un metodo di calcolo diverso da quello previsto dagli articoli 15 e 16 del medesimo regolamento per il contributo di solidarietà temporaneo e che tale metodo varia, inoltre, a seconda della categoria di società interessata. Infatti, anziché istituire una tassa sugli utili *stricto sensu*, il cui importo verrebbe determinato in funzione dell'utile imponibile, il legislatore belga ha adottato un contributo calcolato, per le imprese petrolifere registrate attive nel settore della raffinazione e dotate di una capacità di raffinazione in Belgio, sulla base del quantitativo di petrolio greggio trattato in Belgio e, per le imprese petrolifere designate come partecipanti primari, sulla base del quantitativo di prodotti petroliferi immessi in consumo in Belgio.

85. Si pone pertanto la questione di stabilire se gli Stati membri, quando adottano misure nazionali equivalenti, siano tenuti a seguire il metodo di calcolo previsto agli articoli 15 e 16 del regolamento 2022/1854 o se possano, eventualmente, far ricorso a un metodo diverso per determinare l'importo del contributo.

86. A mio giudizio, fatto salvo il rispetto delle condizioni esposte di seguito, quest'ultima interpretazione è quella che occorre adottare.

87. Si deve constatare, come osservato al paragrafo 81 delle presenti conclusioni, che l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854 non richiede, di per sé, che una misura nazionale equivalente si fondi sullo stesso metodo di calcolo degli utili imponibili soggetti al contributo di solidarietà temporaneo. Mentre, per quanto riguarda l'ambito di applicazione *ratione personae*, il considerando 63 di tale regolamento dispone espressamente che la misura nazionale equivalente deve comprendere gli stessi settori del contributo di solidarietà temporaneo, non è previsto alcun requisito comparabile riguardo alle modalità di calcolo del contributo. Di conseguenza, la base imponibile di una misura nazionale equivalente non deve necessariamente essere costituita dagli utili imponibili delle imprese interessate, come accade per il contributo di solidarietà temporaneo previsto da detto regolamento, ma può basarsi su altri elementi.

88. Inoltre, se il legislatore dell'Unione ha effettivamente riconosciuto agli Stati membri la facoltà di ricorrere a «misure nazionali equivalenti», è proprio al fine di

lasciare loro un certo margine discrezionale nell'attuazione del contributo di solidarietà temporaneo. Il ricorso a tali misure implica, per natura, che queste possano differire da tale contributo sotto taluni aspetti tecnici, in particolare inerenti al metodo di calcolo adottato, purché esse consentano di raggiungere un obiettivo simile a quello perseguito dal contributo di cui trattasi. In caso contrario, se gli Stati membri fossero tenuti a riprodurre in modo identico l'insieme delle caratteristiche del contributo medesimo, la stessa possibilità di ricorrere a una «misura nazionale equivalente» verrebbe privata di qualsiasi portata autonoma.

89. Ritengo pertanto che, in considerazione del fatto che il metodo di calcolo del contributo istituito dalla misura oggetto del procedimento principale consente di assoggettare gli utili eccedenti delle imprese petrolifere attive nel settore della raffinazione a un onere di livello comparabile a quello che risulta dall'applicazione del tasso previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, aspetto che spetta al giudice del rinvio verificare, si dovrebbe considerare che tale misura soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, quand'anche il metodo di calcolo adottato differisca da quello previsto per il contributo di solidarietà temporaneo.

90. Ad ogni buon conto, aggiungo che, poiché le misure destinate alle imprese petrolifere designate come partecipanti primari per l'esercizio 2022 non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento in esame, tali società non sono soggette, per quanto riguarda dette misure, ai requisiti derivanti dall'articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento in relazione alle modalità di calcolo del contributo di solidarietà temporaneo. Infatti, come ho rilevato al paragrafo 78 delle presenti conclusioni, gli Stati membri restano liberi, nell'ambito delle competenze che conservano, in particolare in materia fiscale, di determinare il metodo che giudicano appropriato rispetto ai settori di attività che esulano dall'ambito di applicazione del regolamento 2022/1854, fatto salvo tuttavia il rispetto del diritto dell'Unione (46).

b) ***Sul criterio del perseguimento di obiettivi simili***

91. Osservo che il secondo criterio che deve soddisfare una misura nazionale che istituisce un contributo di solidarietà per poter essere qualificata come «equivalente», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854, consiste nel fatto che detta misura persegua obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo previsto al paragrafo 1 di tale articolo, e che i proventi generati da tale misura siano destinati a finalità analoghe a quelle da esso perseguite.

92. Per quanto riguarda, più precisamente, la questione se una misura persegua obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento, il considerando 63 del medesimo precisa che l'obiettivo di una siffatta misura dev'essere considerato simile all'«obiettivo generale» del contributo di solidarietà temporaneo istituito da detto regolamento «quando consiste nel contribuire all'accessibilità economica dell'energia».

93. Nella presente fattispecie, il governo belga sostiene, nelle sue osservazioni, che tale condizione sia soddisfatta dal momento che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, della legge del 16 dicembre 2022, la misura di cui trattasi mira espressamente a sostenere le famiglie (47) e le imprese che subiscono le conseguenze della crisi energetica e devono far fronte a prezzi eccezionalmente elevati (48).

94. Sembrerebbe quindi, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio compiere, che tale requisito sia rispettato nella presente fattispecie.

c) ***Sul criterio relativo alla generazione di un importo comparabile o più elevato dei proventi stimati del contributo di solidarietà temporaneo***

95. Ricordo che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854, le misure nazionali equivalenti devono generare proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà temporaneo.

96. Al riguardo, il governo belga sostiene, nelle sue osservazioni, che, indipendentemente dai proventi effettivi generati dal contributo istituito dalla misura oggetto del procedimento principale, l'articolo 4, paragrafo 3, della legge del 16 dicembre 2022 prevede un meccanismo di compensazione che consente di adeguare l'importo così ottenuto in modo che raggiunga almeno quello che sarebbe stato percepito se il prelievo fosse stato calcolato secondo il metodo previsto dagli articoli 15 e 16 del regolamento 2022/1854 per il contributo di solidarietà temporaneo.

97. Seppure spetti al giudice del rinvio, il solo competente a procedere alle necessarie verifiche di ordine fattuale, determinare se questo meccanismo consenta effettivamente di garantire tale livello, occorre ricordare che i proventi stimati del contributo di solidarietà temporaneo non possono essere inferiori a quelli derivanti dall'applicazione di un tasso pari ad *almeno* il 33% degli «utili eccedenti».

d) ***Conclusione***

98. Dall'analisi che precede risulta che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, una misura quale quella oggetto del procedimento principale sembra soddisfare i diversi requisiti posti dal regolamento 2022/1854 per essere qualificata come «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in quanto si applica alle imprese petrolifere operanti nel settore della raffinazione.

99. Detto regolamento non osta a che una siffatta misura estenda il suo ambito di applicazione a settori diversi da quelli tassativamente elencati all'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo. Pertanto, l'estensione della cerchia di soggetti passivi alle imprese petrolifere designate come partecipanti primari non è, di per sé, di natura tale da rimettere in discussione la conformità di tale misura al regolamento medesimo, né la sua qualifica come «misura nazionale equivalente» in quanto essa si applica alle imprese petrolifere appartenenti al settore della raffinazione. Tuttavia, tale qualifica non può

essere applicata alle imprese petrolifere designate come partecipanti primari che non rientrano nell'ambito di applicazione *ratione personae* di detto articolo 14, paragrafo 1.

100. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che occorra rispondere alla seconda questione nel senso che l'articolo 14 del regolamento 2022/1854 non osta a una normativa nazionale che istituisce una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà temporaneo che, pur applicandosi a determinate imprese e stabili organizzazioni dell'Unione definite all'articolo 2, punto 17, di tale regolamento e soggette a tale contributo conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo, estende il proprio ambito di applicazione anche ad altre categorie di operatori economici non contemplati da tali disposizioni, purché tale estensione non metta in discussione il carattere equivalente della misura stessa in relazione alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di detta disposizione e, per quanto riguarda le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, tale misura soddisfi i requisiti previsti dal regolamento in esame per essere qualificata come «misura nazionale equivalente».

C. Sulla terza questione pregiudiziale

101. Con la terza questione sollevata, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione, l'articolo 14 del regolamento 2022/1854 sia invalido per il motivo che violerebbe gli articoli 20 e 21 della Carta consentendo, per mezzo di una misura nazionale come quella in esame nel procedimento principale, di trattare in modo diverso, da un lato, le diverse categorie di imprese che svolgono attività nel settore dei prodotti petroliferi e, dall'altro, tali imprese e quelle che operano nei settori del carbone e del gas naturale.

102. A titolo preliminare, tengo a sottolineare che la questione in oggetto viene esaminata solo in caso di risposta affermativa alle prime due questioni pregiudiziali. Orbene, come risulta dall'analisi precedentemente svolta, mentre propongo di rispondere in senso affermativo alla prima questione, nel senso che il capo III del regolamento 2022/1854 è stato validamente adottato sulla base dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, raccomando, per contro, di rispondere solo in parte in senso affermativo alla seconda questione. Infatti, come emerge dal paragrafo 97 delle presenti conclusioni, una misura come quella oggetto del procedimento principale non può essere qualificata come «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento, per quanto riguarda le imprese petrolifere designate come partecipanti primari per l'esercizio 2022, dal momento che queste ultime non rientrano nell'ambito di applicazione *ratione personae* di detto regolamento. Pertanto, in relazione a dette società, la misura in oggetto nel procedimento principale non attua l'articolo 14 del regolamento medesimo, di modo che la Carta non è applicabile a tale misura.

103. Desidero aggiungere, *ad abundantiam*, che non mi sembra necessario, a fronte delle indicazioni esplicite fornite dal giudice del rinvio in merito all'oggetto dei ricorsi di cui è

investito, esaminare la conformità dell'articolo 14 del regolamento 2022/1854 con gli articoli 20 e 21 della Carta nella parte che consentirebbe l'applicazione della misura in esame nel procedimento principale alle imprese petrolifere che svolgono attività nel settore della raffinazione (49).

104. Alla luce di quanto precede, sono del parere che non occorra rispondere alla terza questione(50).

D. Sulla quarta e sulla quinta questione pregiudiziale

105. Con la quarta e la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 30 e 110 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una misura nazionale come quella oggetto del procedimento principale, applicabile alle imprese petrolifere designate come partecipanti primari, configura una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale vietata dall'articolo 30 TFUE o un'imposizione interna discriminatoria, vietata dall'articolo 110 TFUE.

106. In via preliminare, ricordo che le disposizioni del TFUE relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti le imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che una misura che rientra nell'articolo 110 TFUE non può, nel sistema del suddetto Trattato, essere qualificata come «tassa di effetto equivalente» (51). Pertanto, occorre esaminare, anzitutto, se il contributo di solidarietà istituito dalla legge del 16 dicembre 2022 possa essere qualificato come tassa di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione ai sensi dell'articolo 30 TFUE. In caso contrario, si dovrà verificare, in un secondo tempo, se detto contributo costituisca un'imposizione interna discriminatoria vietata dall'articolo 110 TFUE.

107. Con riferimento, in primo luogo, all'articolo 30 TFUE, rilevo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale qualsiasi onere pecuniario, ancorché minimo, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci per il fatto di attraversare una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio. Viceversa, un onere pecuniario derivante da un regime generale di imposizioni interne che gravano sistematicamente, secondo gli stessi criteri obiettivi, su categorie di prodotti indipendentemente dalla loro origine e dalla loro destinazione rientra nell'articolo 110 TFUE, che vieta i tributi interni discriminatori (52).

108. In tal senso, la caratteristica essenziale di una tassa di effetto equivalente, che consente di distinguerla da un'imposizione interna generale, sta nel fatto che la prima colpisce esclusivamente il prodotto che varca la frontiera in quanto tale, mentre la seconda colpisce al contempo prodotti importati, esportati e nazionali (53).

109. Orbene, è necessario riconoscere che, nel caso di specie, il fatto generatore del contributo istituito dalla misura oggetto del procedimento principale non è né l'attraversamento della frontiera, né il quantitativo di prodotti petroliferi trasformati e/o immessi in consumo (54). Più precisamente, per quanto riguarda le imprese petrolifere

designate come partecipanti primari per l'esercizio 2022, la misura in esame nel procedimento principale prevede un prelievo di EUR 7,8 per metro cubo di prodotto «immesso in consumo» nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023. Tale contributo si applica, inoltre, secondo gli stessi criteri ai prodotti importati e ai prodotti nazionali, indipendentemente dalla loro origine o dalla loro destinazione.

110. La circostanza rilevata dal giudice del rinvio, secondo cui, in assenza di petrolio greggio estratto in Belgio, tale prelievo riguarderebbe, in pratica, solo il petrolio importato, non rimette in discussione tale constatazione.

111. Infatti, si evince dalla giurisprudenza della Corte, richiamata al paragrafo 105 delle presenti conclusioni, che anche un onere gravante su un prodotto importato da un altro Stato membro, qualora non esistano prodotti nazionali identici o similari, non costituisce una tassa di effetto equivalente, bensì un tributo interno ai sensi dell'articolo 110 TFUE, purché rientri in un regime generale di tributi interni che gravano sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall'origine dei prodotti (55). A questo riguardo, per far parte di un sistema generale di tributi interni, l'onere fiscale considerato deve colpire il prodotto nazionale e l'identico prodotto esportato con la stessa imposta allo stesso stadio commerciale e il fatto generatore dell'imposta deve anch'esso essere identico per entrambi i prodotti (56).

112. Nella presente fattispecie, e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, la misura di cui trattasi nel procedimento principale rientra in un siffatto sistema e deve, di conseguenza, essere valutata alla luce dell'articolo 110 TFUE.

113. Con riferimento, in secondo luogo, all'articolo 110 TFUE, il primo comma di tale disposizione vieta agli Stati membri di applicare direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Conformemente al suo secondo comma, è altresì vietato agli Stati membri applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

114. Sottolineo inoltre che tale disposizione costituisce un complemento delle disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, in quanto mira a garantire la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza mediante l'eliminazione di ogni forma di protezione che possa derivare dall'applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri. Questa stessa disposizione mira, in particolare, a garantire l'assoluta neutralità dei tributi interni sotto il profilo della concorrenza tra prodotti che si trovano già sul mercato nazionale e prodotti importati (57).

115. In tal senso, la Corte ha dichiarato che un sistema fiscale può essere considerato compatibile con l'articolo 110 TFUE solo qualora sia accertato che esso è congegnato in modo da escludere in ogni caso che i prodotti importati vengano assoggettati ad un

onere più gravoso rispetto ai prodotti nazionali e che, pertanto, esso non comporti, in nessun caso, effetti discriminatori (58). In tale contesto, la Corte ha precisato che sussiste una violazione dell'articolo 110, primo comma, TFUE quando il tributo gravante sul prodotto importato e quello gravante sul prodotto nazionale similare sono calcolati secondo criteri e modalità differenti con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato, almeno in determinati casi, ad un onere più gravoso (59). Pertanto, il divieto sancito dall'articolo 110, primo comma, TFUE deve applicarsi ogniqualvolta un'imposizione interna di uno Stato membro sia atta a scoraggiare l'importazione di merci originarie di altri Stati membri a vantaggio di prodotti nazionali similari (60).

116. Per contro, il diritto dell'Unione, allo stadio attuale del suo sviluppo, non limita la libertà di ciascuno Stato membro di istituire un sistema impositivo differenziato per taluni prodotti, anche simili ai sensi dell'articolo 110, primo comma, TFUE, in base a criteri oggettivi, come la natura delle materie prime utilizzate o i processi di produzione seguiti; siffatte differenziazioni sono tuttavia compatibili con il diritto dell'Unione solo se perseguono scopi compatibili anch'essi con quanto prescritto dal Trattato e dal diritto derivato e se le loro modalità sono tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti delle importazioni dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti (61). Del resto, in mancanza di somiglianza, occorre ugualmente verificare se la misura esaminata è conforme all'articolo 110, secondo comma, TFUE, che ha la funzione di contrastare ogni forma di protezionismo fiscale indiretto nel caso di prodotti che, pur non essendo similari ai sensi dell'articolo 110, primo comma, TFUE, si trovano nondimeno in un rapporto di concorrenza, anche parziale, indiretta o potenziale (62).

117. Per i motivi che esporrò nei paragrafi seguenti delle presenti conclusioni, ritengo che la misura di cui trattasi nel procedimento principale non possa essere qualificata come imposizione interna discriminatoria ai sensi dell'articolo 110 TFUE.

118. Da un lato, dalle caratteristiche della misura in esame nel procedimento principale, richiamate al paragrafo 107 delle presenti conclusioni, risulta che essa si fonda su criteri obiettivi, vale a dire il quantitativo di petrolio greggio o di prodotti petroliferi trasformati o immessi in consumo, senza operare distinzioni a seconda dell'origine dei prodotti interessati. Tale misura non appare quindi, *prima facie*, atta a generare una discriminazione alla luce della giurisprudenza della Corte richiamata ai paragrafi da 111 a 114 delle presenti conclusioni.

119. Dall'altro lato, ricordo che l'articolo 110, primo comma, TFUE vieta qualsiasi misura discriminatoria insita nel trattamento fiscale differenziato a svantaggio di prodotti importati rispetto a prodotti nazionali similari, mentre il secondo comma di detto articolo ha per oggetto le imposizioni di natura tale da proteggere altre produzioni nazionali. Pertanto, la constatazione dell'esistenza di un trattamento fiscale differenziato o di qualsiasi altra forma di discriminazione rispetto a prodotti provenienti da altri Stati membri richiede l'identificazione dei prodotti nazionali similari o delle produzioni

nazionali concorrenti suscettibili di ricevere protezione mediante la misura controversa e presuppone, ovviamente, l'esistenza di siffatti prodotti sul territorio nazionale.

120. Orbene, nella specie, sebbene il giudice del rinvio si interroghi sull'esistenza di un'eventuale discriminazione per il motivo che la misura in questione nel procedimento principale colpisce, in pratica, unicamente il petrolio importato, dal momento che non viene estratto petrolio in Belgio, ad esclusione di altri prodotti energetici estratti in tale Stato membro, esso non identifica detti prodotti e non fornisce alcuna precisazione al riguardo (63). Ad ogni modo, per quanto attiene all'applicazione di tale misura alle imprese petrolifere designate come partecipanti primari, esse, a mio parere, non configurano una discriminazione ai sensi dell'articolo 110 TFUE. Infatti, il trattamento differenziato dei vari prodotti petroliferi poggia su considerazioni oggettive, ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata ai paragrafi 113 e 114 delle presenti conclusioni. Ciò avviene, segnatamente, riguardo al cherosene (64) o al petrolio lampante(65), entrambi citati dal giudice del rinvio nell'ambito delle sue questioni pregiudiziali quarta e quinta.

121. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, sono del parere che occorra rispondere alla quarta e alla quinta questione dichiarando che gli articoli 30 e 110 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una misura nazionale che impone un contributo di solidarietà temporaneo alle imprese petrolifere registrate che sono state designate come partecipanti primari per i prodotti diesel, gasolio e benzina, calcolato in funzione dei quantitativi di detti prodotti immessi in consumo, purché detto contributo si applichi indipendentemente dall'origine dei prodotti interessati e non assoggetti, direttamente o indirettamente, i prodotti provenienti da altri Stati membri a un'imposizione superiore a quella che colpisce i prodotti nazionali similari o a un'imposizione interna di natura tale da proteggere indirettamente altre produzioni nazionali.

E. Sulla sesta questione pregiudiziale

122. Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 107, paragrafo 1, e l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE debbano essere interpretati nel senso che il contributo di solidarietà temporaneo, poiché si applica unicamente a determinate società che operano nel settore petrolifero e non ai settori del gas naturale e del carbone, costituisce un aiuto di Stato illegale.

123. In via preliminare, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, una misura può essere qualificata come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni. Innanzitutto deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (66).

124. Rilevo, anzitutto, che gli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio riguardano principalmente il carattere selettivo della misura oggetto del procedimento principale.

125. A tal riguardo, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, al fine di determinare se una misura nazionale sia in grado di conferire un vantaggio selettivo, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre esaminare se, nell'ambito di un determinato regime giuridico, tale misura sia idonea a favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da detto regime, in situazioni di fatto e di diritto paragonabili e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato qualificabile, in sostanza, come discriminatorio (67).

126. Più in particolare, ai fini della qualificazione di una misura fiscale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, come «selettiva», occorre individuare, in un primo momento, il quadro di riferimento, ossia il regime fiscale «normale» applicabile nello Stato membro interessato, e dimostrare, in un secondo momento, che la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale quadro di riferimento, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da quest'ultimo, in una situazione di fatto e di diritto comparabile. La nozione di «aiuto di Stato» non riguarda tuttavia le misure che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal regime giuridico in questione, in una situazione di fatto e di diritto comparabile, e pertanto *a priori* selettive, qualora lo Stato membro interessato riesca a dimostrare, in un terzo momento, che tale differenziazione è giustificata, nel senso che essa deriva dalla natura o dalla struttura del sistema in cui tali misure si inseriscono (68).

127. In tale contesto, la determinazione del quadro di riferimento assume un'importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dato che l'esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, può essere accertata solo con riferimento a un livello di tassazione definito «normale» (69). Al riguardo, si deve sottolineare, da un lato, che la determinazione dell'ambito di riferimento deve risultare da un esame obiettivo del contenuto, dell'articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili in forza del diritto di tale Stato (70) e, dall'altro, che, al di fuori dei settori nei quali il diritto tributario dell'Unione è oggetto di armonizzazione, spetta allo Stato membro interessato determinare, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di imposte dirette e della propria autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell'imposta, le quali definiscono, in linea di principio, il sistema di riferimento o il regime fiscale «normale», a partire dal quale occorre analizzare la condizione relativa alla selettività. Tale determinazione delle caratteristiche costitutive dell'imposta include la base imponibile di quest'ultima, il suo fatto generatore, ma anche le eventuali esenzioni da tale imposta (71).

128. Di conseguenza, quando la misura fiscale di cui trattasi si presenta come inscindibile dal sistema fiscale generale dello Stato membro interessato, è a tale sistema che occorre fare riferimento. Per contro, qualora risulti che tale misura sia chiaramente separabile dal suddetto sistema, non si può escludere che il quadro di riferimento che dev'essere preso in considerazione sia più ristretto del sistema generale interessato, o addirittura

che esso si identifichi con la misura stessa, qualora essa si presenti come una norma dotata di una logica giuridica autonoma e sia impossibile identificare un insieme normativo coerente al di fuori di tale misura (72).

129. Nella presente fattispecie, la legge del 16 dicembre 2022 non introduce un esonero *stricto sensu*, bensì limita l'ambito di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo a determinate società operanti nel settore petrolifero, ad esclusione di altre società e di quelle che svolgono attività nei settori del gas naturale e del carbone. In tal modo queste ultime vengono sottratte a tale contributo e potrebbero, in linea di principio, beneficiare di un vantaggio selettivo rispetto alle società che vi sono assoggettate (73).

130. A tale proposito, in merito alla definizione del quadro di riferimento, nell'ambito della prima fase dell'analisi, rilevo che il contributo di solidarietà temporaneo imposto a determinate società del settore petrolifero costituisce un prelievo eccezionale, adottato, al pari del regolamento 2022/1854 a cui si ispira, nel contesto di una situazione di crisi e perseguendo un obiettivo specifico, vale a dire attenuare le conseguenze della crisi energetica per i privati e le imprese (74). Esso presenta pertanto una logica giuridica autonoma, chiaramente separabile dal sistema generale di imposizione. Di conseguenza, ritengo che il quadro di riferimento sia costituito dalla legge del 16 dicembre 2022 che istituisce il contributo stesso.

131. Occorre dunque determinare, nell'ambito della seconda fase dell'analisi, se detto contributo introduca differenze di trattamento tra gli operatori che, rispetto all'obiettivo perseguito dal sistema di riferimento, si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile. A tal fine, è importante confrontare, da un lato, la situazione degli operatori soggetti al contributo di solidarietà temporaneo e, dall'altro, quella delle diverse categorie di operatori che, pur trovandosi, secondo le ricorrenti nel procedimento principale, in una situazione di fatto e di diritto analoga, non sono soggetti a detto contributo.

132. Quanto agli operatori soggetti al contributo di solidarietà temporaneo, osservo, da un lato, che le imprese petrolifere registrate che operano nel settore della raffinazione figurano tra le imprese soggette a tale contributo a titolo dell'articolo 14 del regolamento 2022/1854, in quanto hanno conseguito utili eccedenti nel contesto della crisi energetica. Dall'altro lato, constato che, come risulta dalla decisione di rinvio e come osservano il governo belga nonché la Commissione, le imprese petrolifere designate come partecipanti primari rappresentano almeno il 90% del volume totale dei prodotti petroliferi immessi in consumo in Belgio. Tale circostanza costituisce un'indicazione importante dell'ampiezza delle loro attività economiche e della loro capacità fiscale. In tale contesto, sembra che il legislatore nazionale si sia assicurato che l'onere del contributo di solidarietà previsto dalla normativa nazionale gravi esclusivamente sulle imprese petrolifere che detengono una quota di mercato considerevole nel commercio dei combustibili.

133. Per contro, le società escluse dal contributo di solidarietà temporaneo sembrerebbero trovarsi in una situazione diversa. Infatti, in primo luogo, le imprese petrolifere che non hanno lo status di partecipanti primari rappresenterebbero solo il 10% circa del mercato dei prodotti petroliferi interessati dalla misura di cui trattasi nel procedimento principale (75). In secondo luogo, anche i partecipanti primari per altre categorie di prodotti, quali il cherosene e il petrolio lampante, si troverebbero in una situazione diversa, tenuto conto, da un lato, dei quantitativi molto limitati di petrolio lampante distribuiti sul mercato belga e, dall'altro, delle caratteristiche proprie del mercato del cherosene, situazione che non riguarderebbe direttamente i consumatori finali (76). In terzo e ultimo luogo, le società operanti nei settori del carbone e del gas naturale avrebbero anch'esse caratteristiche diverse, dal momento che il carbone sarebbe presente solo marginalmente sul mercato belga, che non sarebbe effettuata alcuna estrazione di gas naturale e che il mercato della distribuzione del gas naturale si distinguerebbe da quello dell'immissione in consumo dei prodotti petroliferi interessati dalla misura (77).

134. In tali condizioni, e fatte salve le valutazioni fattuali che spetta al giudice del rinvio effettuare, ritengo che il contributo di solidarietà temporaneo non produca alcuna differenza di trattamento tra gli operatori che si trovano, rispetto all'obiettivo perseguito dal sistema di riferimento, in una situazione di fatto e di diritto comparabile.

135. Qualora la Corte dovesse confermare tale conclusione, non sarebbe necessario esaminare, nell'ambito della terza fase dell'analisi, l'eventuale esistenza di una giustificazione fondata sui principi informatori o basilari del sistema tributario (78), visto che la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene, a tale riguardo, alcun elemento pertinente(79).

136. Tenuto conto di quanto precede, propongo di rispondere alla sesta questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori che si trovano, rispetto all'obiettivo perseguito da detta normativa, in una situazione di fatto e di diritto comparabile.

V. Conclusione

137. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali dalla prima alla sesta sollevate dal Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio) come segue:

1) Il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, compreso il suo capo III, è stato validamente adottato sulla base, nel rispetto dei requisiti dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, e, quindi, entro i limiti delle competenze attribuite all'Unione nonché in conformità della procedura prevista da tale disposizione.

2) L’articolo 14 del regolamento 2022/1854

dev’essere interpretato nel senso che:

non osta a una normativa nazionale che istituisce una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà temporaneo che, pur applicandosi a determinate imprese e stabili organizzazioni dell’Unione definite all’articolo 2, punto 17, di tale regolamento e soggette a tale contributo conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo, estende il proprio ambito di applicazione anche ad altre categorie di operatori economici non contemplati da tali disposizioni, purché tale estensione non metta in discussione il carattere equivalente della misura stessa in relazione alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione di detta disposizione e, per quanto riguarda le imprese e le stabili organizzazioni dell’Unione di cui al predetto articolo 14, paragrafo 1, tale misura soddisfi i requisiti previsti dal regolamento in esame per essere qualificata come «misura nazionale equivalente».

3) Gli articoli 30 e 110 TFUE

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una misura nazionale che impone un contributo di solidarietà temporaneo alle imprese petrolifere registrate che sono state designate come partecipanti primari per i prodotti diesel, gasolio e benzina, calcolato in funzione dei quantitativi di detti prodotti immessi in consumo, purché detto contributo si applichi indipendentemente dall’origine dei prodotti interessati e non assoggetti, direttamente o indirettamente, i prodotti provenienti da altri Stati membri a un’imposizione superiore a quella che colpisce i prodotti nazionali similari o a un’imposizione interna di natura tale da proteggere indirettamente altre produzioni nazionali.

4) L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

dev’essere interpretato nel senso che:

una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori che si trovano, rispetto all’obiettivo perseguito da detta normativa, in una situazione di fatto e di diritto comparabile.

1 Lingua originale: il francese.

2 Regolamento del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (GU 2022, L 261 I, pag. 1).

3 In particolare, gli articoli 30 e 110, l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, nonché l’articolo 14 di tale regolamento.

4 V., al riguardo, sentenze del 18 dicembre 2025, Electrabel e a. (C-633/23, EU:C:2025:991), e del 22 gennaio 2026, Secab (C-423/23, EU:C:2026:32), cause nelle quali ho presentato le mie conclusioni. V. altresì le mie conclusioni nelle cause Axpo Energy Romania e PPC Renewables Romania (C-251/24 e C-392/24, EU:C:2026:521), nonché nella causa 2Valorise Ham e a. (C-467/24, EU:C:2026:608). Il regolamento 2022/1854 è oggetto, peraltro, di vari ricorsi di annullamento attualmente pendenti dinanzi al Tribunale. V., a tal riguardo, le cause Electrawinds Shabla South/Consiglio (T-759/22), Vermilion Energy Netherlands e a./Consiglio (T-775/22), Vermilion Exploration and Production Ireland e Vermilion Energy Ireland/Consiglio (T-795/22), ExxonMobil Producing Netherlands e Mobil Erdgas Erdöl/Consiglio (T-802/22), nonché Petrogas E&P Netherlands/Consiglio (T-803/22).

5 Queste due cause sollevano, in parte, questioni identiche o analoghe a quelle poste nella presente causa, in quanto riguardano le disposizioni del regolamento 2022/1854 relative al contributo di solidarietà temporaneo e alle misure nazionali equivalenti. Inoltre, analogamente alla causa Vermilion Energy Ireland e a. (C-533/24), la presente causa verte anche sulla validità della base giuridica su cui tale regolamento è stato adottato, con particolare riferimento al ricorso all'articolo 122, paragrafo 1, TFUE per l'adozione del suo capo III.

6 Regolamento del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU 2006, L 393, pag. 1).

7 *Moniteur belge* del 22 dicembre 2022, pag. 98815.

8 Si tratta, in particolare, di Varo Energy Belgium NV, EG Retail (Belgium) BV, Gilops Group NV e Van Raak Trading NV, nonché Kuwait Petroleum (Belgium) NV.

9 V. sentenza dell'11 giugno 2026, Centro Petroli Roma (C-386/24, EU:C:2026:471, punto 56 e giurisprudenza citata).

10 In effetti, la risposta da fornire a tale questione potrebbe mettere in discussione il fondamento giuridico della legge in esame e, pertanto, incidere sull'obbligo, per le ricorrenti, di versare il contributo di cui trattasi.

11 Il contesto giuridico nel quale si inserisce una nuova normativa può fornire chiarimenti quanto all'obiettivo da essa perseguito. V., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio (C-157/21, EU:C:2022:98, punti 121 e 122, nonché giurisprudenza citata).

12 V., in tal senso, sentenza del 21 marzo 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden (C-61/22, EU:C:2024:251, punti da 45 a 47 e giurisprudenza citata).

13 Difatti, l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE è servito come base giuridica per l'adozione di diversi altri atti di diritto dell'Unione in risposta a situazioni di crisi che non rientrano nel settore dell'energia, in particolare per quanto riguarda la crisi migratoria [v. regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU 2016, L 70, pag. 1)] e durante la pandemia di COVID-19 [v., in particolare, regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio, del 14 aprile 2020, che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (GU 2020, L 117, pag. 3)].

14 V., in particolare, considerando 13 e 14 del regolamento 2022/1854.

15 V. considerando 6, 7 e 9, nonché articolo 1 del regolamento 2022/1854.

16 V., per analogia, sentenza del 24 ottobre 1973, Rewe Zentral (10/73, EU:C:1973:111, punto 15).

17 V., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio (C-157/21, EU:C:2022:98, punto 354 e giurisprudenza citata). V. anche le mie conclusioni nelle cause 2Valorise Ham e a. (C-467/24, EU:C:2026:608, paragrafo 60) e Vermilion Energy Ireland e a. (C 533/24, paragrafo 77).

18 V. considerando 14, 51 e 57 del regolamento 2022/1854.

19 V. considerando 54 del regolamento 2022/1854.

20 V., particolare, articolo 3, paragrafo 3, TUE. V. anche, in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia (C-848/19, EU:C:2021:598, punti 38 e 41).

21 Dalla giurisprudenza della Corte discende altresì che l'applicazione del principio di solidarietà non significa che la politica dell'Unione non debba in alcun caso avere un impatto negativo sugli interessi particolari di uno Stato membro nel settore interessato. V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021, Germania/Polonia (C-848/19, EU:C:2021:598, punti 44, 49 e 53, nonché 73).

22 V. articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

23 V., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2017, Anagnostakis/Commissione (C-589/15 P, EU:C:2017:663, punto 71).

24 La nozione stessa di «solidarietà» dev'essere intesa come comprendente sia gli Stati membri che i consumatori finali. Sarebbe, infatti, difficile concepire lo «spirito di solidarietà» come se fosse dissociabile dagli interessi dei consumatori nazionali, ai quali, in definitiva, deve altrettanto giovare.

25 V., in particolare, considerando 6, 7, 14 e 57, nonché articolo 17 del regolamento 2022/1854.

26 V., a tale proposito, paragrafo 28 delle presenti conclusioni.

27 V., a tal proposito, l'articolo 114, paragrafo 2, TFUE, nonché l'articolo 194, paragrafo 3, TFUE, che introduce una procedura diversa per le misure nel settore dell'energia che sono «*principalmente di natura fiscale*» (il corsivo è mio).

28 V. sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito (C-106/09 P e C-107/09 P, EU:C:2011:732, punto 97), da cui risulta che, pur rientrando la fiscalità diretta principalmente nella competenza degli Stati membri, tale circostanza non osta a che l'Unione possa esercitare competenze in tale ambito, che peraltro è stato oggetto di misure di armonizzazione in determinati settori [v., in tal senso, sentenza dell'8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (C-885/19 P e C-898/19 P, EU:C:2022:859, punto 73)]. Diverse direttive in materia di fiscalità diretta sono state, inoltre, adottate sulla base dell'articolo 115 TFUE [v., in particolare, direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU 2022, L 328, pag. 1).

29 V., in particolare, sentenza del 24 ottobre 1973, Balkan-Import-Export (5/73, EU:C:1973:109, punti 14 e 15).

30 Orbene, risulta dalla giurisprudenza richiamata al paragrafo 29 delle presenti conclusioni che se l'esame di un atto comunitario dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente, e se una di queste è identificabile come principale o preponderante mentre l'altra è solo accessoria, tale atto deve fondarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dalla finalità o la componente principale o preponderante.

31 V., per analogia, sentenze del 24 ottobre 1973, Balkan-Import-Export (5/73, EU:C:1973:109, punto 15), e del 24 ottobre 1973, Rewe Zentral (10/73, EU:C:1973:111, punto

15). Per contro, tale riserva potrebbe essere considerata come riferita alle altre disposizioni del Trattato FUE specificamente intese a far fronte a situazioni di emergenza, quali l'articolo 66, l'articolo 78, paragrafo 3, l'articolo 143, paragrafo 2, e gli articoli 213 e 222 TFUE.

32 V. sentenza del 19 luglio 2012, Parlamento/Consiglio (C-130/10, EU:C:2012:472, punto 80).

33 V. sentenza del 4 settembre 2018, Commissione/Consiglio (Accordo con il Kazakhstan) (C-244/17, EU:C:2018:662, punto 38).

34 Al riguardo si deve precisare che spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a interpretare il diritto nazionale, determinare se la misura di cui al procedimento principale costituisca una «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14 del regolamento 2022/1854 e, in particolare, se sia compatibile con tale regolamento. Nondimeno, la Corte rimane competente a fornirgli gli elementi di interpretazione del diritto dell'Unione a tal fine necessari.

35 Rilevo altresì che l'articolo 2, punto 21, del regolamento 2022/1854 definisce la «misura nazionale equivalente» come una misura legislativa, regolamentare o amministrativa adottata e pubblicata da uno Stato membro entro il 31 dicembre 2022. Orbene, tale condizione temporale sembra soddisfatta, poiché la misura in causa nel procedimento principale è stata adottata con la legge del 16 dicembre 2022, entrata in vigore il 22 dicembre 2022.

36 Tali settori sono, del resto, menzionati in diversi punti nel regolamento 2022/1854, in particolare al suo articolo 2, punti da 17 a 19, che definisce, rispettivamente, le nozioni di «imprese e stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione», di «utili eccedenti» e di «contributo di solidarietà».

37 V. considerando 51 del regolamento 2022/1854.

38 V. considerando 6, 9 e 14 del regolamento 2022/1854.

39 Infatti, la misura nazionale equivalente costituisce una via alternativa che permette di raggiungere gli obiettivi perseguiti dal contributo di solidarietà temporaneo e non può, in assenza di espresse indicazioni in tal senso, consentire agli Stati membri di discostarsi dagli elementi essenziali del quadro definito dal legislatore dell'Unione.

40 Essa finirebbe anche per svuotare di ogni sostanza il requisito di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854, secondo cui le misure nazionali devono essere

«equivalenti» a tale contributo (v., in tal senso, le mie conclusioni nella causa Acea Produzione e a., C 153/25, paragrafo 52).

41 Sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione di tale misura le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del gas naturale e del carbone, mentre esse rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854.

42 V. anche le mie conclusioni nella causa Acea Produzione e a. (C-153/25, paragrafo 55).

43 Il suo obiettivo consiste nel coordinare l'azione degli Stati membri nel contesto della crisi energetica stabilendo un nucleo minimo di regole comuni, eccezionali, mirate e limitate nel tempo.

44 V. anche le mie conclusioni nella causa Acea Produzione e a. (C-153/25, paragrafo 56).

45 V. anche le mie conclusioni nella causa Acea Produzione e a. (C-153/25, paragrafo 64).

46 V. anche le mie conclusioni nella causa Acea Produzione e a. (C-153/25, paragrafi 56 e 65).

47 Inoltre, detto governo sostiene che il legislatore belga avrebbe adottato diverse misure elencate all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, in particolare misure di proroga della tariffa sociale, l'istituzione di un bonus per il riscaldamento, di un contributo per il gasolio e di un premio federale per l'energia elettrica e il gas a sostegno delle famiglie.

48 La sola circostanza che una legislazione nazionale affermi di perseguire un dato obiettivo non può, di per sé, essere sufficiente per stabilire che essa effettivamente persegua tale obiettivo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, nessun elemento nella decisione di rinvio sembra indicare che la misura in esame nel procedimento principale non sarebbe in grado di raggiungere l'obiettivo in tal modo perseguito.

49 In effetti, il giudice del rinvio ha indicato che era investito unicamente di ricorsi presentati da imprese petrolifere designate come partecipanti primari nel 2022 e che queste non giustificavano un interesse ad ottenere l'annullamento della legge del 16 dicembre 2022, in quanto tale legge si applica alle imprese petrolifere che operano nel settore della raffinazione. Quindi, tale giudice ha precisato che non avrebbe esaminato la legge in questione con riferimento a tale misura, salvo che risultasse che le disposizioni interessate dovevano essere annullate anche a motivo del loro legame con quelle riguardanti le imprese petrolifere designate come partecipanti primari per l'esercizio 2022.

50 Per ogni evenienza, rilevo che la questione della conformità con gli articoli 20 e 21 della Carta della misura di fissazione di un tetto sui ricavi prevista all'articolo 6 del regolamento 2022/1854 nonché delle misure nazionali che recepiscono tale disposizione è stata oggetto di un'analisi dettagliata nell'ambito delle mie conclusioni nella causa 2Valorise Ham e a. (C-467/24, EU:C:2026:608, paragrafi da 52 a 54, da 104 a 108, 130 e 131).

51 V. sentenza del 6 dicembre 2018, FENS (C-305/17, EU:C:2018:986, punto 30 e giurisprudenza citata).

52 V. sentenza del 14 giugno 2018, Lubrizol France (C-39/17, EU:C:2018:438, punto 24 e giurisprudenza citata).

53 V. sentenza del 2 ottobre 2014, Orgacom (C-254/13, EU:C:2014:2251, punto 28 e giurisprudenza citata).

54 Dalla decisione di rinvio risulta che l'espressione «immesso in consumo» designa, nel diritto nazionale, il momento in cui le accise diventano esigibili e rimanda alla produzione, alla trasformazione o all'importazione del prodotto. L'esigibilità del prelievo interviene pertanto al momento dell'immissione in consumo, indipendentemente dalla vendita ulteriore al consumatore.

55 V., altresì, sentenza del 7 marzo 2024, Fallimento Esperia e GSE (C-558/22, EU:C:2024:209, punto 101 e giurisprudenza citata).

56 V. sentenza del 2 ottobre 2014, Orgacom (C-254/13, EU:C:2014:2251, punto 29 e giurisprudenza citata).

57 V. sentenza del 22 febbraio 2024, Commissione/Malta (Tassazione dei veicoli usati) (C-694/22, EU:C:2024:158, punto 38 e giurisprudenza citata).

58 V. sentenza del 22 febbraio 2024, Commissione/Malta (Tassazione dei veicoli usati) (C-694/22, EU:C:2024:158, punto 39 e giurisprudenza citata).

59 V. sentenza del 22 febbraio 2024, Commissione/Malta (Tassazione dei veicoli usati) (C-694/22, EU:C:2024:158, punto 40 e giurisprudenza citata).

60 V. sentenza del 22 febbraio 2024, Commissione/Malta (Tassazione dei veicoli usati) (C-694/22, EU:C:2024:158, punto 41 e giurisprudenza citata). Si deve altresì notare, a tal riguardo, che la qualificazione come prodotti similari rinvia ai prodotti che, agli occhi dei consumatori,

presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze (v., in tal senso, sentenza del 17 febbraio 1976, Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels, 45/75, EU:C:1976:22, punto 12).

61 V. sentenza dell'8 novembre 2007, Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten (C-221/06, EU:C:2007:657, punto 56 e giurisprudenza citata).

62 Sentenza dell'11 luglio 2019, Commissione/Grecia (Tsipouro) (C-91/18, EU:C:2019:600, punto 33).

63 Oltre a non precisare quali sarebbero i prodotti energetici estratti in Belgio, tale giudice non individua alcun prodotto nazionale suscettibile di essere considerato similare o concorrente ai prodotti petroliferi importati, ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata al paragrafo 113 delle presenti conclusioni. Per quanto riguarda gli altri prodotti energetici che possono essere interessati dal contributo di solidarietà temporaneo, come il carbone o il gas naturale, il governo belga sostiene che la loro esclusione dall'ambito di applicazione di tale contributo sia giustificata da considerazioni oggettive legate, nel primo caso, alla scarsa rilevanza di questo settore nel consumo energetico belga e alla situazione particolare dell'unico operatore ivi attivo e, nel secondo caso, all'assenza di produzione di gas naturale in tale Stato membro. Qualora tali elementi venissero accertati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, l'applicazione della misura oggetto della causa principale non potrebbe essere considerata rientrante nel divieto di cui all'articolo 110 TFUE, dato che il trattamento differenziato tra tali settori e quello dei prodotti petroliferi non deriva dalla volontà di favorire produzioni nazionali concorrenti a questi ultimi, bensì si spiega in ragione delle caratteristiche proprie dei settori in questione.

64 Infatti, il cherosene verrebbe utilizzato principalmente come carburante per aerei e non costituirebbe, in linea di principio, un prodotto petrolifero destinato ai privati. I partecipanti primari per il cherosene, vale a dire i gestori aeroportuali, non avrebbero accesso, o perlomeno non in pari misura, ai mercati petroliferi e non avrebbero realizzato utili eccezionali legati alla vendita di prodotti petroliferi direttamente ai consumatori finali.

65 Per quanto riguarda il petrolio lampante, rilevo che il fascicolo a disposizione della Corte contiene ben poche informazioni in merito alle sue caratteristiche e al suo specifico utilizzo sul mercato belga. In particolare, da tale fascicolo non emerge che esso si distingue dagli altri prodotti petroliferi soggetti al contributo di solidarietà temporaneo per una differenza sufficientemente marcata legata al suo impiego, al pari del cherosene. Sembrerebbe piuttosto, alla luce delle osservazioni del governo belga, che la sua esclusione dall'ambito di applicazione di tale contributo sia giustificata dalla quantità trascurabile di petrolio lampante immessa in consumo sul mercato belga, rispetto a quella di altri prodotti petroliferi derivati, quali il diesel, il gasolio o la benzina. In tali circostanze, e fatto salvo quanto spetterà al giudice

del rinvio verificare in merito all'effettiva sussistenza e alla rilevanza di tale differenza quantitativa, l'esclusione del petrolio lampante appare basata su un criterio oggettivo, verificabile e indipendente dall'origine del prodotto, vale a dire il volume immesso in consumo, cosicché essa non può, di per sé, essere considerata costitutiva di una discriminazione ai sensi dell'articolo 110 TFUE. Tale conclusione è tanto più valida in quanto il ricorso a un siffatto criterio consente di garantire l'effettiva applicazione di una misura di intervento d'emergenza sui mercati dell'energia, come quella oggetto della controversia principale. Nella fattispecie, tenuto conto della quantità particolarmente esigua di petrolio lampante immessa in consumo, il legislatore ha potuto ragionevolmente ritenere che l'assoggettamento dei partecipanti primari interessati da tale prodotto non presentasse un nesso sufficientemente significativo con l'obiettivo perseguito dal meccanismo in questione.

66 V., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2025, Prezydent Miasta Mielca (C-453/23, in prosieguo: la «sentenza Prezydent Miasta Mielca», EU:C:2025:285, punto 36 e giurisprudenza citata).

67 V., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2024, Commissione/Irlanda e a. (C-465/20 P, EU:C:2024:724, punto 75 e giurisprudenza citata).

68 V., in tal senso, sentenza Prezydent Miasta Mielca (punto 44 e giurisprudenza citata).

69 V. sentenza Prezydent Miasta Mielca (punto 45 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, un errore commesso nella determinazione del sistema di riferimento inficia necessariamente l'intera analisi della condizione della selettività (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2021, Commissione/Ungheria, C-596/19 P, EU:C:2021:202, punto 52).

70 V. sentenza Prezydent Miasta Mielca (punti 46 e 47 nonché giurisprudenza citata).

71 V. sentenza Prezydent Miasta Mielca (punti 48 e 49 nonché giurisprudenza citata). Secondo l'avvocata generale Kokott, tenuto conto del potere discrezionale degli Stati membri in sede di determinazione del quadro di riferimento, il controllo della Commissione e degli organi giurisdizionali dell'Unione su tale sistema si limita a un controllo di plausibilità, volto a stabilire se la normativa nazionale presenti una configurazione manifestamente incoerente o se le autorità nazionali applichino la normativa in maniera manifestamente *contra legem* (v., in particolare, le sue conclusioni presentate nelle cause riunite Atlas Copco Airpower e a./Commissione, C-755/23 P e C-756/23 P, EU:C:2026:264, paragrafi da 38 a 41).

72 V. anche il punto 136 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di «aiuto di Stato» di cui all'articolo 107, paragrafo 1, [TFUE] (GU 2016, C 262, pag. 1), che precisa, sostanzialmente, che i tributi (a sé stanti) a fini speciali, quali i contributi riguardanti talune attività o taluni prodotti che hanno un effetto negativo sull'ambiente o sulla salute umana, che

non si inseriscono realmente in un regime di imposizione più vasto, costituiscono generalmente essi stessi il sistema di riferimento.

73 Invero, l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE definisce gli interventi statali in funzione dei loro effetti, indipendentemente dalle tecniche impiegate (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 aprile 2018, ANGED, C-233/16, ECLI:EU:C:2018:280, punti 46 e 47 e giurisprudenza citata).

74 Ricordo che, secondo la giurisprudenza della Corte, in sostanza, gli Stati membri, nel definire le caratteristiche costitutive di un tributo, possono perseguire, oltre a un obiettivo puramente fiscale, altri obiettivi che, in tal caso, fanno anch'essi parte del quadro di riferimento (v. sentenza Prezydent Miasta Mielca, punto 51).

75 La loro capacità contributiva sarebbe dunque inferiore, mentre l'onere amministrativo legato alla riscossione del tributo belga potrebbe essere sproporzionato rispetto ai ricavi che potrebbero derivarne. Tale considerazione rivestirebbe particolare importanza, tenuto conto della struttura dei costi di tali enti, che potrebbe rendere più difficoltoso l'assolvimento di detta tassa.

76 V. paragrafo 116 delle presenti conclusioni.

77 Effettivamente, in Belgio, la maggior parte del gas sarebbe destinata alla produzione di elettricità, mentre i prodotti petroliferi sarebbero utilizzati a tal fine solo in modo marginale.

78 V. giurisprudenza citata al paragrafo 124 delle presenti conclusioni.

79 Poiché il contributo di solidarietà temporaneo non costituisce, fatta salva la valutazione degli elementi di fatto, che spetta al giudice del rinvio effettuare, un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, non occorre esaminare se esso possa essere qualificato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.